

Importo di aggiudicazione: Euro 468.477,17 al netto del ribasso del 14,25%.

Tempi di realizzazione dell'opera: 175 gg.

Nominativo direttore dei lavori: Ing. A. Monaco.

Lavori ai sensi della L. 109/94 per l'appalto di adeguamento alla L. 10/91 per il contenimento del consumo energetico presso gli Uffici Giudiziari Minorili di Torino.

N. partecipanti: 19; n. offerte: 13; vincitore: Sonante.

Sistema di aggiudicazione: asta pubblica.

Importo di aggiudicazione: Euro 526.179,13 al netto del ribasso del 14,96%.

Tempi di realizzazione dell'opera: 360 gg.

Nominativo direttore dei lavori: Ing. G. Dughera

Il Vice Provveditore
Nicolò Tummarello

27

Sinatec S.p.A. - Torino

Avviso di appalto aggiudicato per opere di completamento della sistemazione dell'asse viario sulla sede dell'ex Canale dei Molassi - Sub ambiti Q2-Q3 - Complesso immobiliare ex Arsenale Militare di Borgo Dora

Si rende noto:

1) *Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:* Sinatec S.p.A. - Galleria San Federico 54 - 10121 Torino

2) *Procedura di aggiudicazione prescelta:* Pubblico Incanto - art. 21, comma 1, lettera b) della legge 109/94 ed s.m.i.

3) *Data di aggiudicazione dell'appalto:* 12 novembre 2002

4) *Criteri di aggiudicazione dell'appalto:* aggiudicazione con i criterio del prezzo più basso sull'importo delle opere a corpo, al netto degli oneri per la sicurezza, posto a base di gara - art.21, comma 1, lettera b) della legge 109/94 ed s.m.i.

5) *Numero di offerte ricevute:* 20

Imprese partecipanti: Bresciani Bruno S.r.l. - Impresa Arlotto S.p.A. - Tecnovese S.p.A. - Tecneco S.r.l. - Cantieri Moderni S.r.l. - Piemonte Costruzioni S.r.l. - Foresto Armando S.p.A. - Silte S.p.A. - Beretta & C. S.r.l. - Consorzio Ravennate - Pavimentazione Moderna Torino - Torino Strade - Sirio - Sisea - Asfal CCP S.p.A. - Cogeferr - Cesil - Manzone S.p.A. - Borio Giacomo S.r.l. - Coesit.

6) *Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario:* Piemonte Costruzioni S.r.l., con sede in Issogne (AO) - Località Mure

7) *Natura ed estensione dei lavori:* opere di urbanizzazione ed infrastrutturazione a completamento della sistemazione sistemazione dell'asse viario sulla sede dell'ex Canale di Molassi - Sub ambiti Q2-Q3 - Complesso ex Arsenale Militare di Borgo Dora di Torino

8) *Importo complessivo dei lavori a base di gara:* euro 886.858,78 di cui euro 22.217,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

9) *Importo contrattuale:* euro 733.039,16 di cui euro 710.821,32 derivanti dal ribasso sull'importo a base gara al netto degli oneri per la sicurezza ed euro 22.217,84 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

10) *Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto:* ribasso del 17,790%.

11) *11 tempi di realizzazione dell'opera:* 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

12) *Nominativo dei Direttori dei Lavori:* Arch. Adriana Comoglio - Arch. Claudio Perino
Torino, 3 febbraio 2003

L'Amministratore Delegato:
Mario Picco

28

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Provincia di Novara

Comunicazione di chiusura del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241 L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13

Il Presidente della Provincia di Novara

(omissis)

decreta

di approvare l'accordo di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara, finalizzato alla costruzione del completamento della variante all'abitato di Cerano lungo la strada provinciale Ovesticino - 4° stralcio, sottoscritto in data 30.10.2002.

Il testo dell'accordo è depositato presso il Responsabile del Procedimento dott. ing. Pietro Bagnati - Palazzo della Provincia - piazza Matteotti, 1 - Novara.

Il Responsabile del procedimento
Pietro Bagnati

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Bernezzo (Cuneo)

Statuto comunale (Approvato con delibera di C.C. n. 36 del 26.11.2002)

TITOLO I

Principi fondamentali

Art. 1

Autonomia del Comune

1. Il Comune di Bernezzo è un ente locale autonomo, con proprio Statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dall'art. 114 della Costituzione, rappresenta e tutela la propria comunità, ne cura gli

interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi affermati dalla Costituzione, dal Testo Unico degli Enti Locali e dal presente Statuto.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali del titolo V parte II^a della Costituzione, modificato dalla Legge costituzionale 18/10/2001 n. 3, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita tali funzioni secondo il principio di sussidiarietà, in base al quale le funzioni amministrative la responsabilità pubblica competono all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

4. Il Comune rappresenta e tutela la comunità di Bernezzo nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Cuneo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

5. Il Comune di Bernezzo:

a) valorizza ogni forma di collaborazione con la Provincia e con gli altri enti locali;

b) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Bernezzo ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'egualianza degli individui;

b) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

c) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità. A tal fine le fonti regolamentari individuano idonei meccanismi di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione sociale a tutela delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi, del tempo libero esistenti nel territorio. Il Regolamento disciplina, altresì le modalità organizzative di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti dei servizi.

d) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

e) promozione dell'iniziativa economica anche in considerazione della funzione sociale.

Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) tutela della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli e

nella tutela della prima infanzia, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione, garanzia, all'interno delle proprie competenze del diritto alla salute con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro;

b) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate e delle persone anziane e dei portatori di handicap;

d) promozione di tutte le iniziative, in collaborazione con gli organi o enti istituzionali preposti, finalizzate a garantire la sicurezza dei cittadini;

e) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

Art. 3

Tutela del patrimonio naturale ed ambientale

1. Il Comune provvede, per quanto di propria competenza, alla difesa del suolo, dell'ambiente e del paesaggio; tutela e valorizza il territorio, assicurando l'assetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie.

2. Il comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali e delle tradizioni locali e del Piemonte.

3. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali, ed in collaborazione con la Provincia, la Comunità Montana e con gli altri enti pubblici attiva gli organismi competenti per la tutela dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, con particolare attenzione alla grande importanza che ha la montagna a livello ambientale e naturalistico, alle sue potenzialità e capacità economiche e alle risorse ed attività umane in essa presenti.

Art. 4

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della partecipazione e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Comunità Montana, con la provincia di Cuneo, con la regione Piemonte.

Art. 5

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 25,84 Km² e confina con i Comuni di Caraglio, Cervasca, Roccasparvera Valgrana e Rittana .

2. Il territorio del Comune è costituito dal concentrico e dai seguenti agglomerati: Frazione San Rocco, Fraz. San Anna.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nello stesso Comune di Bernezzo, Via Umberto I n. 73.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Bernezzo, lo stemma è apposto sull'intestazione di tutti gli atti e documenti al di sopra della denominazione del Comune e costituisce bollo ufficiale dell'Ente.

2. Lo stemma del comune è come descritto dal decreto del consiglio dei ministri con la seguente blasonatura:

Il primo ed il quarto quarto d'oro, al leone rampante di rosso rivoltato, il secondo d'argento, al leone del secondo; nel terzo d'oro al leone di rosso; sul tutto una croce d'argento posta in campo rosso; Gonfalone. Partito, di rosso e di giallo caricato dell'arma sopra descritta.

3. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale e soltanto ove sussiste un pubblico interesse.

Art. 7

Albo pretorio

1. Il Comune ha un "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1. avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 8

Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2. Lo Statuto è adottato e modificato dal Consiglio Comunale, a scrutinio palese, con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3. Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'Organo di controllo.

Art. 9

Regolamenti Comunali

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie e la esercita nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

2. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, esercita l'autonomia normativa con l'adozione dei regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto disposto dagli artt. 7 e 42 e con l'esclusione prevista dall'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nelle materie di competenza del Comune. I Regolamenti disciplinano in particolare l'organizzazione ed il funzionamento degli organi di governo, delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, la contabilità, il decentramento, il procedimento

amministrativo, l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi, il sistema integrato di solidarietà sociale; gli interventi per lo sviluppo dell'economia, per la diffusione della cultura, la promozione della pratica sportiva. Con gli stessi è regolato l'esercizio dell'autonomia impositiva e le tariffe dei servizi, l'attività edilizia, la polizia municipale, la protezione del territorio e dell'ambiente, l'uso delle strutture pubbliche, la tutela del patrimonio comunale e le modalità per il suo impiego e per ogni altra funzione ed attività, di interesse generale, effettuata dal Comune.

3. La Giunta Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto e dai criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, adotta l'ordinamento generale del personale e degli uffici e servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, conformemente a quanto prevedono gli artt. 7, 42 e 89 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, approva il regolamento attinente alla propria autonomia organizzativa e contabile.

5. Il Consiglio Comunale provvede ad adeguare ai principi affermati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, i regolamenti con i quali il Comune esercita l'autonomia impositiva.

6. Le disposizioni dei regolamenti comunali sono coordinate con lo statuto e fra loro per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale, prima dell'esame dell'Assemblea, sottopone le proposte di regolamento alla competente commissione consiliare per la verifica e le eventuali proposte di perfezionamento. Per il regolamento di cui al precedente terzo comma la Giunta provvede, periodicamente, alla verifica ed eventuale adeguamento ai nuovi regolamenti adottati dal Consiglio.

7. L'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescritti emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli artt. 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

8. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per le violazioni delle norme dalle stesse previste.

9. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

10. Il Comune adegua tutti i regolamenti alle disposizioni dello Statuto preferibilmente entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.

11. I Regolamenti Comunali entrano in vigore a partire dalla data di esecutività della relativa delibera di adozione.

TITOLO II

Ordinamento strutturale

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 10

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

5. Nella composizione degli Organi Collegiali nella nomina dei rappresentanti dei Comuni in Enti Aziende e Istituzioni e nella composizione delle commissioni si deve promuovere la presenza di entrambi i sessi.

Art. 11

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente della Giunta Comunale o del Consiglio più giovane di età.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco, dal Segretario e dall'Assessore anziano se di giunta, mentre se di consiglio dal Consigliere anziano.

Art. 12

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al Sindaco. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

Art. 13

Sessioni e Convocazione

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

2. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

3. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, della relazione previsionale programmatica e del rendiconto di gestione.

4. Le sessioni ordinarie debbono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito.

5. Le sedute straordinarie debbono essere convocate almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la seduta.

6. In caso di eccezionale urgenza gli avvisi di convocazione devono essere consegnati almeno 24 ore prima della seduta.

7. Nello stesso termine (24 ore prima) devono essere recapitati gli ordini del giorno aggiunti.

8. L'elenco degli oggetti da trattare dovrà essere affisso all'Albo Pretorio dell'Ente almeno il giorno prima. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 4 giorni prima nel caso di sedute ordinarie, i due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e 12 ore prima nel caso di sessione urgente.

9. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

10. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

Art. 14

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale. A seguito di tali emendamenti il Sindaco dichiara se intende: a) rigettarli - b) accoglierli - c) accoglierli parzialmente - d) riservarsi una valutazione. Nei casi b-c-d, il capo dell'Amministrazione riformula entro 20 gg. il programma di mandato dandone comunicazione al Consiglio.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'at-

tuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, da tenersi entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio Comunale provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale. Il Consiglio Comunale qualora rilevi che la realizzazione del programma non rispetta i termini previsti e gli impegni finanziari autorizzati, richiede al Sindaco, con deliberazione approvata a maggioranza dei voti, di adottare i provvedimenti necessari per il rispetto delle previsioni dei tempi e dei costi. Il Sindaco informerà il Consiglio dei provvedimenti disposti.

Così quando il Consiglio ritenga di modificare le previsioni programmatiche sottoporrà le proposte al Sindaco e provvederà in seguito con deliberazione consigliare adottata a maggioranza assoluta, a definire l'adeguamento del programma.

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'ordine consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 15 Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale, in modo tale da garantire la presenza in ognuna di esse di tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio. Ad esse partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco ed i membri della Giunta Municipale competenti per materia. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza, ove istituita, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate nel regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 16

1. Ogni Consigliere rappresenta l'intera comunità e esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di iniziativa. Il consigliere assume le proprie funzioni con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione di delibera di surroga.

2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

4. La mancata partecipazione dei consiglieri a tre consecutive sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

8. Le interrogazioni, e le mozioni sono vagliate secondo le norme del regolamento.

9. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.

Art. 17 Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza, l'effettivo esercizio del potere di controllo e del diritto di informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle aziende, delle istituzioni e degli Enti dipendenti

2. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina dei loro rappresentanti negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dall'Ente, ove la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio dei propri rappresentanti di minoranza.

Art. 18 Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e i limiti stabiliti nel regolamento e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4. I testi integrali delle deliberazioni, adottate dalla Giunta, devono essere accessibili ai singoli consiglieri a decorrere dal giorno di affissione all'Albo Pretorio del Comune.

5. Ciascun consigliere non residente è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 19 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i Capogruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta Comunale e che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

3. I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi nei locali comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco, usufruendo di servizi, attrezzature, cancelleria e risorse finanziarie del Comune.

Art. 20
Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dello statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

6. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di Decreti.

7. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

8. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi secondo quanto disposto dall'art. 75 del presente Statuto.

9. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Art. 21
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge più in particolare sono di competenza del Sindaco:

* le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenza sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale (art. 50 del T.U.E.L.),

* le ordinanze di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92),

* le sanzioni e le ordinanze in materia di Commercio (art. 22/29 D.Lgs. n. 114/98),

* le ordinanze di ingiunzione e di archiviazione previste dall'art. 18 della Legge 681/81,

* le ordinanze contingibili ed urgenti e gli altri atti previsti dall'art. 54 del T.U.E.L. nonché i provvedimenti repressivi sulle industrie insalubri ai sensi degli artt. 216/217 del T.U. delle Legge Sanitarie;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno con proprio decreto, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore e gli attribuisce, se del caso, ulteriori competenze;

g) avuto riguardo agli obiettivi posti dagli organi di governo così come definiti da documenti di programmazione, alle caratteristiche e attitudini individuali nomina e revoca, su proposta del Segretario Comunale/Direttore Generale i Responsabili di Uffici e Servizi, ivi compreso il responsabile del procedimento dei lavori pubblici; Attribuisce gli incarichi cosiddetti dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto professionale "con contratto" a termine, previo indirizzo non vincolante della Giunta Comunale e conformemente al Regolamento di organizzazione dell'Ente;

h) nomina gli organismi di controllo strategico e di valutazione;

i) nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

j) nomina le Commissioni composte da soli tecnici.

Art. 22
Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici ed i servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto

dei consiglieri e convoca la seduta di insediamento del Consiglio Comunale;

b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare del sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare e le assegna agli Assessori competenti;

e) esercita il potere di delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;

f) riceve le dimissioni degli Assessori.

Art. 24 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, comprese quelle di Ufficiale di Governo, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art.25 Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione in Consiglio Comunale non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga respinta non può essere presentata una nuova mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla relazione della precedente, a meno che non sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art.26 Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio regolarmente convocato e riunito diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art.27 Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Art. 28 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 6 assessori, di cui uno è investito dalla carica di Vicesindaco.

2. E' demandata al Sindaco la concreta individuazione del numero di Assessori secondo le esigenze concrete del momento, sempre nel rispetto del limite massimo di cui al 1° comma.

3. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa e/o tecnica, ed hanno diritto di voto deliberativo da computarsi ai fini della determinazione della maggioranza della G.C.

4. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 29 Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve provvedere alla loro sostituzione entro 15 giorni.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 30 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adot-

tate a maggioranza dei presenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 31

Ruolo e competenze degli Assessori

1. Le attribuzioni agli Assessori delle competenze, sono conferite con atto del Sindaco e sono revocabili e modificabili in ogni momento;

2. I conferimenti, nonché le eventuali revoche o modifiche, sono notificati e comunicati dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 32

Competenze della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Specificatamente compete alla Giunta:

a) proporre al Consiglio i regolamenti di competenza di tale organo;

b) approvare il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e quello delle procedure di assunzione nonché ogni altro regolamento di organizzazione interna;

c) approvare i progetti, i programmi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto ai Responsabili dei Servizi;

d) approva gli accordi decentrati dalla contrattazione degli Enti Locali;

e) delibera in materia di dotazioni organiche e relative variazioni, ha compiti di pianificazione in materia di assunzioni. Nel rispetto del programma triennale di assunzione e dei programmi di spese approvati nel Consiglio Comunale nonché degli indirizzi dello stesso approva il piano annuale del fabbisogno del personale;

f) approva lo schema di bilancio;

g) approva il P.E.G. ed i relativi aggiornamenti affidando agli organi gestionali gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;

h) destina il fondo di riserva;

i) adotta le variazioni di bilancio in caso d'urgenza;

l) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio nei soli casi in cui i procedimenti riguardino componenti gli organi di governo per le rispettive competenze istituzionali;

m) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;

n) stabilisce, sulla scorta degli stanziamenti a bilancio e del regolamento comunale, i criteri per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone.

Art. 33

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, Al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini

CAPO I

Partecipazione e decentramento

Art. 34

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia di imparzialità e di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 35

Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Art. 36

Libere forme associative

Il comune riconosce le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

A) Sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse per l'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi secondo le norme del relativo regolamento e

l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione.

B) può affidare alle associazioni o ai comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative, ed in genere di attività di interesse pubblico, da gestire in forma sussidiaria od integrata rispetto all'Ente.

C) può coinvolgere le associazioni di volontariato nella gestione delle attività e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

Per esercitare tali attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune, ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche nonché la pubblicità degli organi sociali e dei bilanci.

D) Le forme associative debbono essere costituite in associazioni riconosciute ovvero debbono essere conformi a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti o 39 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune può erogare alle Associazioni contributi economici da destinare allo svolgimento dell'attività associativa. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni a titolo di contributo, strutture, beni o servizi a titolo gratuito.

Le modalità di erogazione del contributo o di godimento delle strutture, beni o servizi dovranno garantire a tutte le Associazioni pari opportunità e saranno stabilite in apposito regolamento.

Il Comune può gestire attività in collaborazione con Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite in apposito albo regionale.

Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente, devono redigere ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego. L'esibizione del rendiconto è condizione essenziale per l'erogazione del contributo in questione. Inoltre sono tenute a depositare in Comune:

- 1) copia degli atti costitutivi e statutari,
- 2) copia dei bilanci preventivi con decadenza annuale,
- 3) indicazione del recapito,
- 4) indicazione del nominativo del legale rappresentante e di un referente.

Art. 37 Volontariato

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

CAPO II Modalità di partecipazione

Art. 38 Consultazioni della popolazione

1. L'amministrazione comunale può indire referendum ed altre forme di consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito a temi di interesse locale.

2. La consultazione può essere promossa dall'Amministrazione nella figura del Sindaco, della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, attraverso sondaggi di opinione, questionari, assemblee pubbliche.

3. La consultazione deve riguardare materia di esclusiva competenza locale e non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali.

Art. 39 Istanze, Petizioni e Proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgersi al Sindaco istanze, petizioni e proposte sottoscritte, dirette a promuovere interventi dell'Amministrazione per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Sindaco trasmette l'istanza, la petizione o la proposta senza ritardo all'organo competente, il quale è tenuto a deliberare in merito entro trenta giorni dal ricevimento. Le determinazioni assunte sono comunicate ai promotori entro i successivi 30 giorni.

Art. 40 Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione

Gli elettori del Comune in numero non inferiore ad un terzo del corpo elettorale, possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina di tariffe dei tributi e di adozione del piano regolatore generale e degli strumenti urbanistici attuativi.

Le proposte di iniziativa popolare, sono portate all'esame del Consiglio entro 90 giorni dalla loro presentazione.

Il comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi.

Art. 41 Referendum propositivi

1. Un numero di elettori residenti non inferiore a 1/3 degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono quindi escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale;
- b) regolamento del consiglio comunale;
- c) regolamento di contabilità;
- d) bilancio preventivo e rendiconto di gestione;
- e) provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
- f) atti e regolamenti relativi al personale del Comune;
- g) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

3. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4. L'accoglimento di una proposta di referendum non ha effetto vincolante nei confronti del Consiglio Comunale. Tuttavia il Sindaco è tenuto a portarlo

in discussione in Consiglio Comunale, eventualmente aperto ai cittadini, entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito.

5. Il referendum non è valido se non ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto.

6. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Art. 42 Referendum consultivi

1. Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale che determina l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria:

a) quando sia disposto con deliberazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;

b) quando sia richiesto con istanza sottoscritta da almeno un terzo degli elettori e da altri soggetti che hanno diritto a parteciparvi. Per i residenti non elettori l'ufficio anagrafe stima il numero delle persone interessate e per i titolari di attività esercitate nel Comune e che non vi risiedono la stima viene effettuata in base ai dati rilevati presso la Camera di Commercio.

2. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) lo statuto, il regolamento del Consiglio Comunale, il regolamento di contabilità;

b) il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione;

c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;

d) gli atti relativi inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

Il Regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria, compresa la partecipazione minima per ritenere la validamente effettuata. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un unico turno annuale di consultazioni.

3. Il Sindaco può promuovere, previa deliberazione della Giunta, referendum consultivi sulle misure da adottare per il traffico o sui piani di traffico da adottare, o già adottati dal Comune, ai sensi dell'art. 17, quinto comma, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio Comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

Art. 43 Accesso agli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici. Sono riservati quelli espressi indicati per legge e quelli per i quali il Sindaco con dichiarazione motivata e temporanea ne vieta l'esibizione conformemente quanto stabilito dal Regolamento dell'Accesso agli Atti.

2. Ciascun cittadino, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, ha il libero accesso agli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire con richiesta motivata dell'in-

teressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

4. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

5. Possono essere sottratti alla consultazione solo gli atti che esplicito disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

6. Il medesimo diritto è assicurato anche alle libere forme associative in relazione al loro scopo sociale e a quelle ad esse equiparate.

CAPO III Procedimento amministrativo

Art. 44 Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia titolare di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura.

3. Ai fini della partecipazione degli interessati al procedimento di adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive si applicano integralmente le disposizioni della Legge n. 241/90.

TITOLO IV I Servizi Pubblici comunali

Art. 45 Servizi pubblici comunali.

1. I servizi pubblici locali di rilevanza industriale sono organizzati e gestiti secondo la disciplina stabilita dall'art. 112 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, nel testo sostituito e completato dalle disposizioni dell'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. per la trasformazione della aziende speciali in società di capitali si applicano le disposizioni dell'art. 115 del T.U. n. 267/2000, integrate da quelle dell'art. 35 della legge n. 448/2001.

3. I servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti conformemente a quanto stabilito dall'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, nel testo stabilito dall'art. 35 della legge n. 448/2001.

Art. 46 Servizi Pubblici Comunali e Tutela degli Utenti e Consumatori

1. I cittadini partecipano al controllo di qualità dei servizi pubblici locali.

2. All'uopo è istituito un apposito organismo i cui componenti sono nominati dal capo dell'amministrazione nell'ambito di rose di candidati proposte, secondo le modalità e procedure definite dal regolamento, dalla associazioni di tutela dei consumatori riconosciute e presenti sul territorio dell'Ente locale.

3. L'Ente è tenuto altresì ad approvare una Carta dei servizi, in cui prevedere, tra l'altro, idonee forme di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela.

Art. 47

Gestioni dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza industriale

1. Il Comune effettua la gestione dei servizi privi di rilevanza industriale:

a) in economia, secondo apposito regolamento, quanto per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non risulta opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di seguito indicati;

b) mediante affidamento diretto a:

- istituzioni comunali,
- aziende speciali, anche consortili,
- società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice Civile;

c) mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero alle associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune;

d) quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, mediante affidamento a terzi, con procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore. I rapporti tra Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 48

Aziende speciali

1. Il Comune per la gestione dei principali servizi a carattere imprenditoriale costituisce una o più aziende speciali ovvero una azienda speciale multi-servizi.

2. L'Azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, sono nominati e possono essere revocati dal Sindaco che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio ed assicura la presenza di entrambi i sessi nel consiglio di amministrazione.

5. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti.

Art. 49

Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali privi di rilevanza industriale il Consiglio comunale può costituire "Istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle Istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Il Sindaco nomina e può revocare con atto motivato il presidente ed il consiglio d'amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale ed assicurando la presenza di entrambi i sessi fra i nominati.

4. Il Direttore è l'organo al quale la direzione e gestione dell'Istituzione. È nominato in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed econo-

micità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

8. La costituzione delle "Istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 50

Società di capitali con partecipazione comunale.

1. Il Comune costituisce o partecipa a società di capitali, per azioni od a responsabilità limitata:

a) per la trasformazione delle aziende speciali comunali o consortili, secondo quanto stabilito dall'art. 115 del T.U. n. 267/2000, modificato dall'art. 35 della legge n. 448/2001;

b) per le finalità relative ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale previste dall'art. 113 del T.U. n. 267/2000, nel testo stabilito dall'art. 35 della legge n. 448/2001, con l'osservanza delle altre disposizioni comprese nel predetto art. 35 e nel regolamento di attuazione dello stesso;

c) per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale di cui all'art. 113-bis, inserito nel T.U. n. 267/2000 dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001.

2. La Costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata con prevalente capitale pubblico locale.

3. La Costituzione di società a partecipazione minoritaria del capitale pubblico deve avvenire nella forma di società per azioni, anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.

4. Nell'atto costitutivo delle società per azioni con partecipazione minoritaria del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del Consiglio d'amministrazione, dell'eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori dei conti, con la precisazione che titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo quanto dispone l'art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore Comunale.

5. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni ed a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il Consiglio comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo ed uno o più Sindaci, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto e che pertanto, secondo dispone l'art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, tali nomine non determinano condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per l'elezione alle cariche di Sindaco, Consigliere ed Assessore comunale.

6. Il Consiglio comunale, nel deliberare la trasformazione di aziende speciali comunali in società per azioni o società a responsabilità limitata nelle quali, dopo il biennio iniziale, il Comune avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale, deve includere nell'atto costitutivo e nello statuto il diritto del Comune stesso a nominare negli organi d'amministrazione e nel Collegio dei revisori propri rappresentanti, secondo quanto previsto dai precedenti terzo e quarto comma e con il richiamo ai conseguenti effetti previsti dall'art. 67 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 51

Esercizio associato di funzioni ed attività

Il Consiglio Comunale sulla proposta del Sindaco e della giunta, definisce la forma con la quale è realizzata la gestione associata sovracomunale delle funzioni e delle attività di cui il Comune è già titolare e di quelle che allo stesso vengano conferite dalla legge. Individua altresì, di concerto con altri comuni e o Enti, le funzioni e le attività per le quali la gestione associata viene ritenuta più idonea.

Art. 52

Convenzioni

1. Il consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato funzioni ed attività determinate. Il Consiglio Comunale può deliberare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia per la gestione di funzioni ed attività in forma associata. Le Convenzioni possono riguardare la gestione di funzioni ed attività nell'intero territorio del Comune ovvero in alcune parti soltanto di esso. Il Comune può stipulare Convenzioni anche per la costituzione di Uffici Comuni, specie quando vi sia la necessità di ricorrere a strutture tecniche particolarmente qualificate o che il Comune non abbia convenienza o possibilità di istituire.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 53

Accordi di programma

1) Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2) L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo

stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V Uffici e Personale

CAPO I Uffici

Art. 54

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) una organizzazione del lavoro per progetti obiettivi, programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato comunale.

c) L'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale o al Segretario Comunale che sia investito delle medesime funzioni di direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della strutture.

Art. 55

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale, il direttore se nominato e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento. Ai Funzionari Responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune percepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 56
Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini secondo le disposizioni del Codice deontologico dei dipendenti delle P.A.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Segretario Comunale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale dipendente, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario Comunale (dal direttore se nominato) e dagli organi collegiali, l'approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni, nonché la stipulazione in rappresentanza dell'Ente dei contratti approvati.

5. Il personale di cui al precedente comma, provvederà altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali di Polizia Amministrativa, delle autorizzazioni e concessioni edilizie e delle ordinanze che, per loro natura non rientrano nelle competenze del Sindaco.

6. Il regolamento di organizzazione individua le forme e le modalità di gestione della tecno struttura comunale.

CAPO II
Personale direttivo

Art. 57
Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, con proprio decreto secondo quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi

3. I compiti e le funzioni del direttore generale sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 58
Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario Comunale investito delle medesime funzioni e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, o dal Segretario Comunale investito delle medesime funzioni, dal sindaco e dalla giunta comunale.

4. Le funzioni dei responsabile dei servizi sono disciplinate dal regolamento di cui sopra.

5. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto pur restando completamente responsabile del regolare adempimento ai compiti loro assegnati.

Art. 59
Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 60
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne;

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento e quelle ulteriori conferitegli dal sindaco con apposito provvedimento.

6. Il Segretario Comune sovrintende le funzioni dei Responsabili dei Servizi e ne coordina le attività.

CAPO IV
La responsabilità

Art. 61
Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 62
Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore se nominato e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore se nominato o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni ai cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 63
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V
Finanza e contabilità

Art. 64
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 65
Attività finanziaria del Comune

1. Il Comune ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Ha risorse autonome, acquisite stabilendo ed applicando tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazione al gettito di tributi erariali riferiti al suo territorio.

Partecipa all'attribuzione di risorse statali aggiuntive e/o perequative, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 della Costituzione.

Con l'acquisizione delle risorse derivanti dalle fonti sopra indicate e con una oculata amministrazione del patrimonio finanzia integralmente le funzioni pubbliche esercitate, attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzandolo con interventi razionali ed efficienti.

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge a altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di investimenti, che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.

Art. 66
Autonomia impositiva

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, stabilita dall'art. 522 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dallo statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

2. L'Istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiorna-

mento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.

4. I servizi devono assicurarne il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) acquisizione all'ente delle entrate preventivate necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;

b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;

c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino la loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

Art. 67

Statuto dei diritti del contribuente

1. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria sono adeguati ai principi previsti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto del contribuente e, in particolare, alle seguenti disposizioni:

a) informazione del contribuente: il Comune provvede con i mezzi di cui dispone ad assicurare ai contribuenti le informazioni utili per la conoscenza delle disposizioni, procedure, mezzi di tutela relativi ai tributi comunali, sia assicurando la disponibilità presso l'ufficio tributi e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico di materiale illustrativo ed informativo adeguato, sia diffondendolo con i mezzi disponibili perché ne sia possibile la più ampia conoscenza;

b) conoscenza degli atti e semplificazione: il Comune adotta le procedure più idonee per dare attuazione, nell'ambito della propria attività tributaria e per quanto con esse compatibili, delle modalità previste dall'art. 6 della legge n. 212/2000;

c) chiarezza e motivazione degli atti: il Comune provvede ad assicurare nel procedimento tributario la massima chiarezza dei propri atti, con la più ampia documentazione dei provvedimenti adottati;

d) rapporti fra contribuenti e comune: i rapporti fra contribuente ed amministrazione per motivi tributari sono improntati a principi di collaborazione, rispetto, buona fede. Non saranno applicate sanzioni né interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune e in particolare quando il suo comportamento dipenda da ritardi, omissioni od errori dell'ente;

Art. 68

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello sta-

to o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 69

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 70

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. I rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo (salvo diverse disposizioni di legge).

3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.

Art. 71

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del servizio.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 72

Revisore dei conti/ Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei presenti il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta (salvo diverse disposizioni di legge) ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo,

esprimendo su richiesta pareri e proposte sugli atti fondamentali di competenza del Consiglio stesso. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. I revisori dei conti si avvalgono, per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite, di un servizio posto alla loro diretta dipendenza di cui fanno parte i dipendenti dell'area economico-finanziaria del Comune e di un locale idoneo per le riunioni, la stesura e la conservazione dei documenti.

Art. 73 Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro tre giorni.

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 74 Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati dal sindaco, sentita la giunta, ad eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.

2. Il controllo viene effettuato attraverso un costante monitoraggio dell'andamento dell'azione attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la corrispondenza tra costi e quantità e qualità dei servizi secondo le modalità del regolamento di contabilità o dall'Amministrazione.

3. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso al sindaco che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

Art. 75

Mancata approvazione del bilancio nei termini di legge - Commissariamento dell'Ente.

1. Qualora nei termini fissati dal D.Lgs. n. 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento come segue.

2. Il Sindaco convoca entro 48 ore lavorative la Giunta Comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunale o dirigente o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli Enti Locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso Enti Locali, docenti universitari delle materie di diritto amministrativo o degli Enti Locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di Amministrazioni Pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli Enti Locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

3. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Comunale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

4. Il commissario, nel caso in cui la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

5. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettere notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni dopo l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio e dal Regolamento di Contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

TITOLO VI Disposizioni diverse

Art. 76

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 77

Delega di funzione alla Comunità Montana

Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune, riservandosi poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 78

Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 127/97

2. Decorso infruttuosamente il termine previsto dalla legge di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 79

Rappresentanza dell'Ente

1. Fatta salva la rappresentanza politico/istituzionale in capo al Sindaco prevista dall'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 la rappresentanza legale/giudiziale dell'Ente è così disposta:

* il Responsabile del Servizio Tributi rappresenta l'Ente, anche in giudizio, per le sentenze relative all'esercizio del potere impositivo del Comune;

* ogni Responsabile di Servizio ha la rappresentanza negoziale dell'Ente per quanto di propria competenza e stipula i contratti relativi al proprio servizio;

* ogni singolo Responsabile di Servizio/Ufficio rappresenta legalmente l'Ente, anche in giudizio per le materie di propria competenza ed assegnate dal Sindaco nel decreto di nomina risultanti da provvedimenti emessi dal responsabile medesimo;

* il Sindaco rappresenta legalmente l'Ente, anche in giudizio per gli atti di propria competenza e degli altri organi di governo (Consiglio - Giunta Comunale) recando quanto disposto dall'art. 20 del presente Statuto;

* i Responsabili di cui sopra, in ragione della funzione di rappresentanza possono costituirsi in giudizio e quindi promuovere vertenze, resistere alle liti, conciliare e transigere avvalendosi dell'opera e dell'assistenza di legali scelti e incaricati dai responsabili medesimi previo accordo con l'Amministrazione supportati da conforme parere scritto.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 80

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il nuovo Testo o le modifiche dello Statuto sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione e affissi con la delibera consigliare all'Albo Pretorio per 30 giorno consecutivi.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

3. Il Sindaco invia lo Statuto aggiornato con le modifiche allo stesso apportato, munito delle certificazioni di esecutività e pubblicazione al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 81

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I consigli comunali adeguano gli statuti preferibilmente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Comune di Crevacuore (Biella)

Statuto comunale (Approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 38 del 28/11/2002)

INDICE

TITOLO I - IL COMUNE DI CREVACUORE

Art. 1 Il Comune

Art. 2 Autonomia Statutaria

Art. 3 Principi e finalità

Art. 4 Funzioni

Art. 5 Organi

Art. 6 Consiglio Comunale

Art. 7 Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 8 Consiglieri Comunali

Art. 9 Gruppi consiliari

Art. 10 Decadenza dalla carica

Art. 11 Sindaco

Art. 12 Cessazione dalla carica

Art. 13 Impedimento permanente del Sindaco

Art. 14 Linee programmatiche di mandato

Art. 15 Mozione di sfiducia

Art. 16 Vicesindaco

Art. 17 Nomina della Giunta Comunale

Art. 18 Competenze della Giunta Comunale

Art. 19 Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 20 Verbali degli organi collegiali

TITOLO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 21 Principi e criteri organizzativi

Art. 22 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 23 Segretario Comunale

Art. 24 Direttore Generale

Art. 25 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 26 Dipendenti comunali

Art. 27 Servizi pubblici comunali

Art. 28 Aziende Speciali ed Istituzioni

Art. 29 Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 30 Convenzioni

Art. 31 Consorzi

Art. 32 Accordi e Conferenze

TITOLO III - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 33 Finanza e Contabilità

Art. 34 Ordinamento tributario

Art. 35 Bilancio e rendiconto di gestione

Art. 36 Disciplina dei contratti

Art. 37 Revisione economico-finanziaria

Art. 38 Principi generali del controllo interno

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 39 Partecipazione dei cittadini

Art. 40 Referendum comunale

Art. 41 Associazionismo

Art. 42 Volontariato

Art. 43 Accesso agli atti

Art. 44 Diritto di informazione

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 45 Modifiche dello Statuto

Art. 46 Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I IL COMUNE DI CREVACUORE

Art. 1 (Il Comune)

1. Il Comune di Crevacuore di seguito chiamato Comune, è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Crevacuore Capoluogo, della frazione di Azoglio e delle regioni Vignole, Pianezza, San Rocco, San Defendente.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 8,34 e confina con i territori dei Comuni di Pray, Caprile, Ailoche, Borgosesia, Serravalle Sesia, Sostegno e Guardabosone.

3. Il Comune ha il proprio stemma e il gonfalone approvati con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12/09/1941.

4. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.

5. La giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.

Art. 2 (Autonomia Statutaria)

1. Lo Statuto Comunale, di seguito chiamato Statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e provincia, della partecipazione popola-

re, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e della provincia e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

Art.3 (Principi e finalità)

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.

2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.

3. Il Comune collabora con lo stato, la regione la provincia, i comuni e gli altri enti e istituzioni, nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni a problematiche relative alla popolazione locale.

4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali al fine di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Art. 4 (Funzioni)

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico italiano, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo stato e dalla regione.

Art. 5 (Organi)

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il Sindaco.

2. Il Comune promuove ed assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli or-

gani collegiali propri, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

Art. 6
(Consiglio Comunale)

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall'assessore più anziano di età. Al fine di potere assumere l'ufficio di presidenza del consiglio comunale, sia il vicesindaco che l'assessore devono essere anche consiglieri comunali.

3. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

4. Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

5. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti o temporanee. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale.

6. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

7. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Art. 7
(Convocazione del Consiglio Comunale)

1. La convocazione dei consiglieri deve essere disposta dal Sindaco con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve avere luogo nei dieci giorni successivi.

3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.

4. A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere di norma la data della seconda convocazione che potrà avere luogo anche il giorno successivo.

5. L'attività del consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

6. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie tre giorni lavorativi prima.

7. In caso di eccezionale urgenza il consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.

8. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.

9. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.

10. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 8
(Consiglieri Comunali)

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.

5. Ogni consigliere può rivolgere al Sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altro istanza di sindacato ispettivo. Il rego-

lamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

6. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

Art. 9
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capigruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta comunale, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.

4. La convocazione della conferenza avviene senza particolari formalità e le relative decisioni sono assunte a maggioranza relativa dei presenti indipendentemente dal loro numero.

5. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

Art. 10
(Decadenza dalla carica)

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.

3. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 11
(Sindaco)

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute del consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori. Provve-

de, inoltre, a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del giorno dei lavori.

5. Il Sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

Art. 12
(Cessazione dalla carica)

1. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della giunta comunale.

Art. 13
(Impedimento permanente del Sindaco)

1. L'impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.

3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Art. 14
(Linee programmatiche di mandato)

1. Entro il termine di 100 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Art. 15
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.

Art. 16 (Vicesindaco)

1. Il Sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.

2. L'incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.

3. Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.

4. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.

Art. 17 (Nomina della Giunta Comunale)

1. La giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino a sei.

2. Il Sindaco nomina gli assessori, decidendone il numero esatto, anche al di fuori del consiglio comunale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.

4. La giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale.

5. Il Sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.

6. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano alle sedute di consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.

7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella

sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dall'incarico con comunicazione diretta al Sindaco.

Art 18 (Competenze della Giunta Comunale)

1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.

2. La giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.

3. La giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

4. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

5. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 19 (Funzionamento della Giunta Comunale)

1. La giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti della seduta.

2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.

5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Art. 20 (Verbali degli organi collegiali)

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.

3. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno successivo a quello in cui viene consegnato l'avviso di convocazione della seduta.

4. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. E' fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.

5. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.

6. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.

7. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall'organo deliberante. E' completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.

8. Il segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale descrivendo sinteticamente i fatti discussi e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti preventivamente, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all'oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal consiglio comunale.

9. L'originale del verbale della seduta del consiglio comunale e del verbale della deliberazione del consiglio comunale o della giunta comunale è sottoscritto dal segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.

TITOLO II ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 21 (Principi e criteri organizzativi)

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e

negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.

4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.

5. L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.

6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita al Sindaco o al segretario comunale.

7. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.

8. La giunta comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 22 (Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale e del direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore generale, il segretario comunale e gli organi elettivi.

3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.

Art. 23 (Segretario Comunale)

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

6. Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.

Art. 24
(Direttore Generale)

1. E' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione con altri comuni con le cui popolazioni assommate si raggiungano i 15.000 abitanti.

2. La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità e di procedura stabiliti dalla convenzione.

3. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al segretario del Comune, previo parere della giunta comunale.

4. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

5. Il direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 25
(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.

5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di

competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al direttore generale o al segretario comunale, nel caso in cui il direttore generale non sia stato nominato o le relative funzioni non siano state affidate al segretario comunale.

Art. 26
(Dipendenti comunali)

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. La giunta comunale, sentito il direttore generale ove istituito, o in alternativa il segretario comunale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 27
(Servizi pubblici comunali)

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.

2. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla

natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Art. 28
(Aziende Speciali ed Istituzioni)

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.

2. Il consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 29
(Società per azioni o a responsabilità limitata)

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

Art. 30
(Convenzioni)

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte

degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 31
(ConSORZI)

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 32
(Accordi e Conferenze)

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

4. Una conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

TITOLO III
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 33
(Finanza e Contabilità)

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.

4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.

Art. 34
(Ordinamento tributario)

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellato.

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 35
(Bilancio e Rendiconto di Gestione)

1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Piemonte e gli altri atti e documenti prescritti.

3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 36
(Disciplina dei contratti)

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

Art. 37
(Revisione economico-finanziaria)

1. Il Revisore dei Conti nel Comune di Crevacuore è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

2. Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il Revisore dei Conti collabora con il consiglio comunale nella loro funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accom-

pagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma precedente il Revisore dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore dei Conti, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale.

6. Il Revisore dei Conti risponde della verità della sua attestazione e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Il Revisore dei Conti può partecipare anche ad organismi di controllo e a nuclei di valutazione operanti nell'ambito del Comune.

Art. 38
(Principi generali del controllo interno)

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.1999, n. 286.

2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

TITOLO IV
PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 39
(Partecipazione dei cittadini)

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.

3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.

4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.

5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 300 persone avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.

6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.

7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.

8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.

Art. 40

(Referendum comunale)

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.

2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'indizione del referendum può essere chiesta anche dal 20% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.

5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di statuto comunale e regolamento del consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

6. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.

7. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.

8. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.

Art. 41

(Associazionismo)

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.

2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.

3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

Art. 42 (Volontariato)

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell'Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 43

(Accesso agli atti)

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.

2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.

3. Il Comune può istituire l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.

4. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è organizzato al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 44

(Diritto di informazione)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.

2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nell'ambito della sede municipale, denominato "Albo Pretorio". Può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.

4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

5. L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 45 (Modifiche dello Statuto)

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 46 (Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.

Comune di Varallo Pombia (Novara)

Statuto comunale (approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 57 del 23.12.2002)

INDICE

Titolo I

Principi generali

Art. 1 Autonomia statutaria

Art. 2 Finalità

Art. 3 Territorio e sede comunale

Art. 4 Stemma e gonfalone

Art. 5 Consiglio comunale dei ragazzi

Art. 6 Programmazione e cooperazione

Art. 7 Albo pretorio

Titoli II

Ordinamento strutturale

Capo I Organi e loro attribuzioni

Art. 8 Organi

Art. 9 Deliberazioni degli organi collegiali

Art. 10 Consiglio comunale

Art. 11 Competenze ed attribuzioni

Art. 12 Sessioni e convocazioni

Art. 13 Linee programmatiche di mandato

Art. 14 Commissioni

Art. 15 Consiglieri

Art. 16 Diritti e doveri del Consiglieri

Art. 17 Gruppi consiliari

Art. 18 Sindaco

Art. 19 Attribuzioni di amministrazione

Art. 20 Attribuzioni di vigilanza

Art. 21 Attribuzioni di organizzazione

Art. 22 Attribuzione nei servizi di competenza statale

Art. 23 Vice Sindaco

Art. 24 Mozioni di sfiducia

Art. 25 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

Art. 26 Giunta comunale

Art. 27 Composizione

Art. 28 Nomina

Art. 29 Funzionamento della Giunta

Art. 30 Competenze

Titolo III

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadino

Capo I Partecipazione e decentramento

Art. 31 Partecipazione popolare

Capo II Associazionismo e volontariato

Art. 32 Associazionismo

Art. 33 Diritti delle associazioni

Art. 34 Contributi alle associazioni

Capo III Modalità di partecipazione

Art. 35 Consultazioni

Art. 36 Petizioni

Art. 37 Proposte

Art. 38 Referendum

Art. 39 Accesso agli atti

Art. 40 Diritto di informazione

Art. 41 Istanze

Capo IV Difensore civico

Art. 42 Nomina

Art. 43 Decadenza

Art. 44 Funzioni

Art. 45 Facoltà e prerogative

Art. 46 Relazione annuale

TITOLO IV

Attività amministrativa

Art. 47 Obiettivi dell'attività amministrativa

Art. 48 Servizi pubblici comunali

Art. 49 Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 50 Aziende speciali

Art. 51 Istituzioni

Art. 52 Società di capitali partecipate dal Comune

Art. 53 Convenzioni

Art. 54 Consorzi

Art. 55 Unione di Comuni

Art. 56 Accordi di programma

TITOLO V

Uffici e personale

Capo I

Art. 57 Principi strutturali e organizzativi

Art. 58 Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 59 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Capo II Personale direttivo

Art. 60 Direttore generale

Art. 61 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 62 Collaborazioni esterne

Art. 63 Controllo interno

Capo III Segretario comunale

Art. 64 Segretario comunale

Art. 65 Funzioni del segretario comunale

Capo IV La responsabilità

Art. 66 Responsabilità verso il Comune

Art. 67 Responsabilità verso terzi

Art. 68 Responsabilità dei contabili

Capo V Finanza e contabilità

Art. 69 Ordinamento

Art. 70 Attività finanziaria del Comune

Art. 71 Amministrazione dei beni comunali

Art. 72 Bilancio comunale

Art. 73 Rendiconto della gestione

Art. 74 Attività contrattuale

Art. 75 Revisore dei conti

Art. 76 Tesoreria

Art. 77 Controllo economico della gestione

TITOLO VI

Disposizioni diverse

Art. 78 Pareri obbligatori

Art. 79 Norma finale.

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Autonomia statutaria

1. Il Comune di Varallo Pombia è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità della quale cura gli interessi e promuove lo sviluppo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato italiano che ne determina le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.

2. Il Comune, per mezzo del Consiglio Comunale, rappresenta la comunità di Varallo Pombia nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la provincia di Novara e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della Comunità internazionale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Varallo Pombia ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) difesa del territorio e dell'ambiente, anche di fronte ad azioni ed interventi esterni fonti di pregiudizio alla qualità della vita della comunità;

f) superamento di ogni discriminazione, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

g) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

h) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale alla realizzazione del bene comune.

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Varallo Pombia comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende l'agglomerato di Varallo Pombia, capoluogo, ove è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, e la frazione Cascinetta.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

4. Sul territorio del Comune di Varallo Pombia non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Varallo Pombia.

2. Lo stemma ed il gonfalone del Comune concessi con regio decreto del 18.05.1942 come modificato dal Decreto legislativo Luogotenenziale del 26 ottobre 1944 n. 313 e precisamente : " Stemma - d'argento, al castello di rosso, formato da tre torri merlate alla guelfa, aperti e finestrati di nero, sinistrato in capo da una mitra di verde. " "Gonfalone - Drappo di colore azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Varallo Pombia."

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Le modalità di elezione, di funzionamento e le specifiche competenze sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 6

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la provincia di Novara e con la Regione Piemonte.

Art. 7

Albo pretorio

1. Il Sindaco individua nel Palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura degli atti.

3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Titolo II

Ordinamento strutturale

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 8

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 9

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10

Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento e le competenze del consiglio comunale sono regolati dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

5. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 11

Competenze ed attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio, nei termini e con le modalità previste dal presente Statuto, provvede alla definizione ed alla verifica periodica delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 12

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e la verifica degli equilibri.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti, di cui deve essere accusata ricevuta, contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; l'avviso scritto può contenere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti, da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri, almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 13

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche di mandato. E' facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico - amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 14

Commissioni

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, tem-

poranee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte esclusivamente da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. Per quanto concerne le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere appartenente ai gruppi di minoranza.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

4. La delibera di istituzione delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 15

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede alla comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle forme stabiliti dal regolamento, hanno il diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale

verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che hanno riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. E' istituita la conferenza dei capigruppo, la cui disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

4. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'Ufficio segreteria del Comune.

5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

Art. 18 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, ai responsabili degli uffici, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco coordina e riorganizza, eventualmente sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa coi responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 19 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum comunali;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario comunale scegliendolo dall'apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 20 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni partecipate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 21 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede.

b) provvede alla convocazione del Consiglio Comunale quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 22

Attribuzione nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende alle funzioni indicate dalla legge.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti.

3. Se l'ordinanza, adottata ai sensi del comma precedente, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 23

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'assessore nominato dal Sindaco che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 24

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 25

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni, comunque presentate dal Sindaco al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone, eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età, che vi provvede d'intesa con i Gruppi consiliari.

4. La commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relazione al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche se richiesta dalla commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Art. 26

Giunta comunale

1. La Giunta è organo amministrativo e di impulso, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle funzionalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tale funzione, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 27

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di quattro assessori, di cui uno investito della carica di Vice Sindaco.

Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

2. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 28

Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Entro quindici giorni deve provvedere, con proprio decreto, alla sostituzione degli assessori revocati e degli assessori dimissionari.

4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano, tra loro o con il Sindaco, rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.

5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 29

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide con la presenza della metà dei componenti e le deliberazioni sono adotta-

te con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 30
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) determina le tariffe dei tributi e dei servizi comunali vigenti;
- f) propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe relative ai tributi e ai servizi comunali di nuova istituzione nonché le modifiche;
- g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- h) propone al Consiglio i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
- i) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- j) costituisce l'Ufficio comunale per le consultazioni referendarie, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- m) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i criteri funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
- o) determina, sentito il revisore dei conti ed il nucleo di valutazione, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio.

TITOLO III
Istituti di partecipazione e diritti dei cittadino

CAPO I
Partecipazione e decentramento

Art. 31
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

CAPO II
Associazionismo e volontariato

Art. 32
Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo e di volontariato presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine la Giunta comunale, su istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5. Il Comune può promuovere e istituire la Consulta delle associazioni.

Art. 33
Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o di suo delegato, di accedere ai dati che la riguardano di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.

3. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 giorni.

Art. 34
Contributi alle associazioni

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziario - patrimoniale, sia di natura tecnico - professionale ed organizzativa.

2. Il Comune può mettere a disposizione delle associazioni - a titolo di contributo in natura - strutture, beni o servizi a titolo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilito in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito Albo Regionale.

CAPO III

Modalità di partecipazione

Art. 35

Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

Art. 36

Petizioni

1. Le petizioni possono essere rivolte al Sindaco, alla Giunta Comunale o al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti specifici o esporre comuni necessità.

2. Nessuna particolare formalità è prevista per la presentazione delle petizioni che devono essere sottoscritte ed indicare in modo chiaro l'argomento, che deve essere di competenza giuridica del Comune.

3. Il Comune garantisce il loro esame entro 60 giorni dalla ricezione in segreteria, da parte dell'organo comunale al quale la petizione è stata rivolta; l'organo stesso decide se la petizione comporti decisioni formali o deliberazioni da parte della Giunta o del Consiglio comunale.

4. Ai primi tre firmatari della petizione sono rese note per iscritto, da parte del Sindaco, le conclusioni e le decisioni assunte.

Art. 37

Proposte

1. Qualora un numero di elettori, non inferiori a 1/20 dell'elettorato risultante iscritto al 31 dicembre dell'anno precedente, avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e sul suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro i 30 giorni successivi dal ricevimento.

2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 90 giorni dal ricevimento.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono notificate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

4. Le proposte di deliberazione non possono riguardare le seguenti materie:

- a) tributi e bilancio;
- b) designazioni e nomine.

Art. 38

Referendum

1. E' ammesso il referendum consultivo su questioni di esclusiva competenza locale interessanti l'intera collettività.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di:

- a) tributi e bilancio;

b) Statuto comunale;

c) Regolamento del Consiglio comunale;

d) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

e) materie sulle quali il Comune è obbligato per legge ad esprimersi entro termini perentori;

f) designazioni, nomine, revoche ed in genere su deliberazioni o questioni concernenti persone;

g) atti e/o provvedimenti eseguiti o in corso di esecuzione;

h) argomenti per i quali la competenza del Comune concorre con quella di altri Enti.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Si fa luogo a referendum;

a) su deliberazione del Consiglio comunale approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri;

b) su richiesta di almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali della Camera dei Deputati e residenti nel Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

5. Verificata l'ammissibilità dell'argomento e la legale raccolta delle firme, il Consiglio Comunale approva ed indice il referendum a maggioranza assoluta dei Consiglieri;

6. Le modalità per la raccolta e l'autenticazione della firma sono quelle previste dalla legge per i referendum a carattere nazionale.

La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco che entro 15 giorni la discute in Giunta. Entro i 30 giorni successivi il Consiglio comunale sarà chiamato ad esprimere apposito parere di ammissibilità e regolarità valutando, ai sensi delle vigenti leggi la regolarità della composizione del comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autentiche.

7. Il Sindaco fissa la data della consultazione referendaria, che non potrà avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, entro 60 giorni dalla esecutività della delibera di indizione. La consultazione referendaria non avrà luogo qualora il Consiglio comunale adotti, prima della convocazione dei comizi da parte del Sindaco, una deliberazione che renda insussistente il quesito referendario stesso.

8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alle consultazioni referendarie nazionali.

9. La proposta soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

10. Se l'esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

11. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha ugualmente la facoltà di proporre al Consiglio comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

12. All'onere finanziario per le spese del referendum l'Amministrazione comunale farà fronte con proprie entrate fiscali.

Art. 39

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale

e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative e regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. E' altresì garantito il diritto ai cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio di copia degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma 1., previo pagamento dei soli costi.

4. Il costo unitario di cui al precedente comma è stabilito dalla Giunta comunale.

5. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti di cui ai precedenti commi del presente articolo è assicurato dal Segretario comunale con tempi e modi tali da non arrecare intralcio alle incombenze degli uffici comunali e deve avvenire, dietro presentazione di apposita richiesta scritta in carta libera, con richiesta motivata dell'interessato.

Art. 40

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio. Il Comune può inoltre avvalersi anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

Art. 41

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta deve essere motivata e fornita entro 60 giorni dall'interrogazione.

CAPO IV

Difensore civico

Art. 42

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri.

2. In alternativa, il difensore civico può essere scelto in forma di convenzione con altri Comuni o con la provincia di Novara.

3. Può ricoprire la carica di difensore civico chiunque abbia preparazione ed esperienza e dia ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico - amministrativa e sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del suo successore. Può essere rieletto una sola volta.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi del Comune;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, Enti, istituti ed

aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, con suoi dipendenti o con il Segretario comunale.

Art. 43

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una causa ostantiva della nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunziata dal Consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri.

4. Il Consiglio comunale provvederà alla surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima della scadenza naturale dell'incarico.

Art. 44

Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del Comune, su richiesta degli interessati o per iniziativa propria, allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali.

2. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.

Art. 45

Facoltà e prerogative

1. Il difensore civico ha sede nel Palazzo comunale.

2. Il difensore civico, nell'esercizio del proprio mandato, può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli può inoltre convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali e alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

Art. 46

Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. La relazione deve essere affissa all'Albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.

3. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o que-

stioni al Sindaco affinché siano discussi entro 30 giorni nel Consiglio comunale.

4. Al difensore civico è corrisposta una indennità annua di funzione determinata annualmente dal Consiglio comunale per l'intera durata del mandato.

TITOLO IV

Attività amministrativa

Art. 47

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 48

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della società.

2. I servizi da gestirsi in privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 49

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite dalla legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione.

3. Nell'organizzazione dei servizi devono comunque essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 50

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali informano la propria attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità. Hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi di gestione.

3. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

4. Sono organi delle aziende speciali il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il direttore generale e il Collegio di revisione.

5. Il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di esperienza tecnico-amministrativa.

6. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio comunale.

7. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi di gestione delle aziende speciali, i criteri generali per la fissazione delle tariffe. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

8. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità approvate dal Consiglio comunale.

Art. 51

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore generale.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazione di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il Consiglio comunale, con apposito regolamento, determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini alla gestione dell'istituzione.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

Art. 52

Società di capitali partecipate dal Comune.

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici e per la realizzazione delle opere pubbliche che non rientrino nelle competenze di altri enti

2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dell'Ente negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnico-professionale. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa alle assemblee dei soci in rappresentanza dell'Ente.

5. Il Consiglio comunale verifica annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e controlla che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato dalla gestione delle società.

Art. 53

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con

amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 54
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali. Lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dello statuto del consorzio.

Art. 55
Unione di Comuni

1. In attuazione al principio di cooperazione di cui all'art. 6 del presente Statuto e dei principi del Testo Unico di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, sentita la popolazione mediante referendum, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla comunità.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

3. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

4. Il Presidente dell'unione deve essere scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati; gli altri organi dell'unione devono essere formati da componenti delle Giunte e dei Consigli comunali dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

Art. 56
Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del

Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
Uffici e personale

CAPO I
Uffici

Art. 57
Principi strutturali e organizzativi

1. L'attività del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici ed è improntata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento

della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 58
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti di programmazione pluriennale la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale.

2. L'assetto organizzativo del Comune è disciplinato dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti e verificandone l'economicità e la rispondenza ai bisogni collettivi.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

5. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 59
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Il Comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le re-

sponsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi, e, tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

CAPO II Personale direttivo

Art. 60 Direttore generale

1. Il Sindaco, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

3. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

4. Qualora non venga nominato il direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario comunale.

5. Il direttore esercita i compiti di sovrintendenza sulla sfera gestionale. Egli in particolare:

1. Coordina l'attività dei responsabili dei servizi con poteri di direzione e, nei casi previsti dalla fonte regolamentare, con poteri di sostituzione, annullamento e avocazione,

2. Convoca e presiede la conferenza dei servizi

3. In materia di personale, svolge le funzioni previste dalla fonte regolamentare

4. Svolge i compiti assegnatigli dall'ordinamento in materia di programmazione e di controllo, nelle forme previste dal regolamento di contabilità: in particolare cura la predisposizione della proposta del PEG e del piano degli indicatori ai fini del controllo della gestione;

5. Presiede il nucleo di valutazione

6. Adotta atti di organizzazione generale

7. Svolge ogni altro compito affidatogli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

Art. 61 Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale - se nominato - ovvero dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti ad essi assegnati.

5. Il Sindaco può delegare ai responsabili dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto

e dai regolamenti, impartendo le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

6. Il Sindaco, con provvedimento motivato, può attribuire ai responsabili di servizio le funzioni indicate all'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lvo 267/2002.

Art. 62 Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere la possibilità per l'Ente di avvalersi di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporti di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 63 Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del dlgs 267/2000, anche in deroga ai principi indicati dall'art. 1, comma 2, del dlgs 286/99.

2. Il regolamento di contabilità e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definiscono la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché nelle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

CAPO III Segretario comunale

Art. 64 Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo regionale.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta assistenza giuridico - amministrativa agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 65 Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse

dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco. Può essere nominato dal Sindaco responsabile di servizio.

6. Il Segretario Comunale esercita le funzioni di direttore generale, qualora attribuitegli dal Sindaco.

CAPO IV La responsabilità

Art. 66 Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 67 Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente comma.

3. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili - in solido - il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto o all'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che hanno fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 68 Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite da norme di legge e di regolamento.

CAPO V Finanza e contabilità

Art. 69 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 70 Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito della potestà impositiva concessa dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 ("Statuto del contribuente") mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. Il Responsabile del tributo è l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 71 Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. L'inventario è annualmente soggetto a verifica da parte del segretario e del ragioniere. Unitamente a questi il Sindaco è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte o modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato, nell'estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 72 Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale nel termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 73

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è approvato dal Consiglio comunale nel termine stabilito dal regolamento di contabilità.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 74

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 75

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Ove riscontri gravi irregolarità ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie al proprio mandato con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 76

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di

incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 77

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

TITOLO VI

Disposizioni diverse

Art. 78

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. e i.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

Art. 79

Norma finale.

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Alegas S.r.l. - Alessandria

Tariffe di vendita gas applicate con decorrenza 1.1.03 nell'ambito tariffario di Alessandria

Alegas S.r.l.
Via Damiano Chiesa 18 - 15100 Alessandria

L'Alegas, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della delibera n. 237/00 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, comunica che le tariffe di vendita gas applicate con decorrenza 1.1.03 nell'ambito tariffario di Alessandria sono le seguenti, imposte escluse:
1° Scaglione - da 1 a 248 mc.

Tv euro/mc. 0,315384 Quota fissa euro/c/a 24,79

2° Scaglione - da 249 a 994 mc.

Tv euro/mc. 0,313452 Quota fissa euro/c/a 37,18

3° Scaglione - da 995 a 4969 mc.

Tv euro/mc. 0,294575 Quota fissa euro/c/a 49,58

4° Scaglione - da 4970 a 49692 mc.

Tv euro/mc. 0,287774 Quota fissa euro/c/a 111,55
5° Scaglione - da 49693 a 198768 mc.

Tv euro/mc. 0,281495 Quota fissa euro/c/a 111,55

6° Scaglione - da 198769 a euro

Tv euro/mc. 0,270910 Quota fissa euro/c/a 111,55

Alessandria, 31 gennaio 2003

L'Amministratore Unico
Luigi Inverso

1

Alpengas S.r.l. - Bra (Cuneo)

Tariffe distribuzione gas metano

La società Alpengas S.r.l., con sede in Bra - Via Giovanni Piumati, 169/A, distributrice del gas a metano a mezzo rete urbana nei Comuni sottoelencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 229/02 del 27/12/2002, ha rideterminato le strutture tariffarie da applicare agli utenti dei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2002 - Comune di Pocapaglia (Cuneo)

Scagl.	Fascia: in mc		Tariffa		
	da	a	Euro/mc	Euro/MJ	L./mc
1	1	508	0,3303025	0,0085	639,55
2	509	5.083	0,3127688	0,0081	605,60
3	5.084	50.826	0,2790648	0,0071	540,34
4	50.827	Oltre	0,2640617	0,0068	511,29

In accordo a quanto previsto dall'Autorità, le suddette tariffe sostituiscono quelle in precedenza pubblicate.

Bra, 31 gennaio 2003

Alpengas S.r.l.
Giacomo Germanetti

2

Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. - Settimo Torinese (Torino)

Tariffe gas metano nei comuni di Settimo T.se e di Brandizzo in vigore dal 1° gennaio 2003

La A.S.M. S.p.A. con sede in via Arioso 36bis 10036 Settimo Torinese controllante in applicazione dell'art. 21 del D.Lgs. 164/00 le società Servizi Energetici Integrati S.p.A., concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nei comuni di Settimo T.se e di Brandizzo e A.S.M. S.p.A. società di vendita responsabile del servizio di fornitura all'utenza finale negli stessi comuni, comunica che, in applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e del Gas n. 237 del 28/12/2000 (e successive modifiche ed integrazioni), art. 14, si pubblicano le tariffe Gas Metano per l'utenza relativa ai comuni di Settimo T.se e di Brandizzo con decorrenza dall'1/1/2003.

Le condizioni tariffarie di consumo, comprensive della quota addizionale richiesta dai Comuni, come previsto dall'art. 10 della delibera n. 237/00, e dalla delibera n. 229/02 risultano pari a:

Tariffa di vettoriamento

	Settimo Torinese S.E.I. S.p.A.	Brandizzo S.E.I. S.p.A.
da 1 mc a 501 mc	4,7481 cent. di E/mc	4,7441 cent. di E/mc
da 502 mc a 1.503 mc	4,7041 cent. di E/mc	4,7001 cent. di E/mc

da 1.504 mc a 5.008 mc	4,6642 cent. di E/mc	4,6602 cent. di E/mc
da 5.009 mc a 25.042 mc	4,6283 cent. di E/mc	4,6243 cent. di E/mc
da 25.043 mc a 100.168 mc	4,5444 cent. di E/mc	4,5404 cent. di E/mc
da 100.169 mc a 200.335 mc	1,5694 cent. di E/mc	1,5654 cent. di E/mc
da 200.336 mc a infinito	1,3018 cent. di E/mc	1,2978 cent. di E/mc

Tariffa di vendita

Settimo Torinese A.S.M. S.p.A. 25,1299 cent. di E/mc	Brandizzo A.S.M. S.p.A. 25,1299 cent. di E/mc
--	---

Ai valori sopra esposti, per le utenze sprovviste del correttore di misura, si dovrà applicare il coefficiente M che risulta essere pari a 1,03 per i Comuni di Settimo Torinese e di Brandizzo.

Il valore di pcs risulta essere di 38,77 Mj/mc per i comuni di Settimo T.se e di Brandizzo.

La quota di tariffa fissa per la sola distribuzione è di lire 30,00 Euro/clienti/anno per tutti gli scaglioni di consumo.

Le tariffe pubblicate sono al netto di imposte.

Le tariffe saranno applicate con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi, come stabilito al punto 3.1.6 del provv. CIP n. 24/88 de 9/2/1988.

Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. Settimo Torinese.

Il Presidente
Aldo Corgiat Loia

3

Comune di Quaregna (Biella)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18.11.2002 - Determinazione tariffe dell'acquedotto comunale anno 2003

(omissis)

La Giunta Comunale

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente dagli aventi diritto

Delibera

1) di determinare per l'anno 2003 le seguenti tariffe dell'acquedotto comunale:

Utenze domestiche

Tariffa per consumi fino a 30 mc Euro 0,70/mc

Tariffa base per consumi da 31 a 120 mc Euro 0,85/mc

Tariffa eccedenza consumi oltre i 120 mc Euro 1,10/mc

Utenze industriali

Tariffa base per consumi fino a 120 mc Euro 0,92/mc

Tariffa eccedenza consumi oltre i 120 mc Euro 1,30/mc

Quota fissa per utente Euro 5,37/ut

2) di stabilire che nel caso in cui gli utenti non raggiungano il consumo minimo di 30 mc, verrà loro addebitato un consumo pari a 30.

4

Cusiana Gas S.r.l. - Roncadelle (Brescia)

Opzione tariffaria base per l'attività di distribuzione - Gas metano

La Soc. Cusiana Gas S.r.l., direzione amministrativa in Roncadelle (BS) - Via V. Emanuele II 4/28, concessionaria per la fornitura del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sotto elencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione della Autorità per l'Energia elettrica ed il gas n. 237/00 del 28/12/2000, e successive modifiche ha determinato l'opzione tariffaria base per l'attività di distribuzione gas metano nei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2003

Comune: Omegna - Ambito 1 -

Min scag. (MJ)	Max scag. (MJ)	Tariffa di distribuzione centEuro/MJ
1	20.000	0,157600
20.001	100.000	0,101200
100.001	4.000.000	0,085100
4.000.001	8.000.000	0,053100
8.000.001	20.000.000	0,014100
20.000.001	40.000.000	0,009300
40.000.001	infinito	0,006700

Quota Fissa per tutti gli ambiti sopra elencati:
- Per punti di riconsegna con prelievi inferiori o uguali a 200,000 mc/anno: 30,99 Euro/anno

- Per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200,000 mc/anno: 0,12 Euro/anno per ogni Smc/giorno di capacità conferita.

5

Dora Gas S.p.A. - Cremona

Tariffe di distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana

Dora Gas S.p.A. - Via Gazzoletto n. 16/18 - 26100 Cremona

La società Dora Gas GAS S.p.A. concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano a mez-

zo rete urbana nei Comuni sotto elencati, comunica che, in applicazione alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 237/00 del 28/12/2000 e successive modificazioni, le tariffe di distribuzione, suddivise in scaglioni annui di consumo espressi in MJ, per i clienti vincolati e per i clienti idonei, dal 1° gennaio 2003, imposte escluse, sono le seguenti:

Miasino - Armeno - Ameno - Bolzano N.Se (NO)

sc. n.	Min. di scaglione	Max. di scaglione	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	30.000	0,003000
2	30.001	200.000	0,001600
3	200.001	8.000.000	0,001079
4	8.000.001	999.999.999	0,000108

Gargallo - Soriso (NO)

sc. n.	Min. di scaglione	Max. di scaglione	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	30.000	0,002300
2	30.001	200.000	0,001400
3	200.001	8.000.000	0,001100
4	8.000.001	999.999.999	0,000108

Comunica altresì che le tariffe di fornitura, suddivise in scaglioni annui di consumo espressi in MJ, per i clienti vincolati, dal 1° gennaio 2003, imposte escluse, sono le seguenti:

Miasino - Armeno - Ameno - Bolzano N.Se (NO)

sc. n.	Min. di scaglione	Max. di scaglione	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	30.000	0,009294
2	30.001	200.000	0,007894
3	200.001	8.000.000	0,007373
4	8.000.001	999.999.999	0,006402

Gargallo - Soriso (NO)

sc. n.	Min. di scaglione	Max. di scaglione	Q. variabile (Euro/MJ)
1	1	30.000	0,008497
2	30.001	200.000	0,007597
3	200.001	8.000.000	0,007297
4	8.000.001	999.999.999	0,006305

Le tariffe saranno applicate col criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6. del provv. C.I.P. n. 24/88 del 9/12/1988.

Cremona, 30 gennaio 2003

L'Amministratore Delegato
Primino Marcotti

Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l. - Cernusco sul Naviglio (Milano)

Tariffe di vendita del gas distribuito a mezzo rete urbana, con PCS 9.200 kcal/mc. praticate nel corso dell'anno 2002

Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l. - Via S. Francesco n. 3 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

La Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l. come prescritto dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica e per il gas n. 237/00, comunica le tariffe di vendita del gas distribuito a mezzo rete urbana, con PCS 9.200 kcal/mc. praticate nel corso dell'anno 2002.

Ambito di Salussola - Comune di Salussola (Vercelli)

dalla data del		1/1/02	1/3/02	1/5/02	1/7/02
da Mj/a	a Mj/a	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj
1	20.000	0,732322	0,703822	0,686822	0,7200
20.001	100.000	0,698753	0,670253	0,653253	0,6829
100.001	400.000	0,689456	0,660956	0,643956	0,6715
400.001	4.000.000	0,679127	0,650627	0,633627	0,6564
4.000.001	8.000.000	0,654854	0,626354	0,609354	0,6500
8.000.001	infinito	0,644525	0,616025	0,599025	0,6400

Ambito di Albano V.se - Comuni Albano V.se - Oldenico - Greggio - Villarboit - (Vercelli)

dalla data del		1/1/02	1/3/02	1/5/02	1/7/02
da Mj/a	a Mj/a	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj
1	20.000	0,726642	0,698142	0,681142	0,6990
20.001	100.000	0,703004	0,674504	0,657504	0,6890
100.001	400.000	0,687907	0,659407	0,642407	0,6810
400.001	4.000.000	0,677578	0,649078	0,632078	0,6753
4.000.001	8.000.000	0,654338	0,625838	0,608838	0,6490
8.000.001	infinito	0,644009	0,615509	0,598509	0,6390

Ambito di Olcenengo - Comuni di Olcenengo - F.ne Strella di S. Germano - (Vercelli)

dalla data del		1/1/02	1/3/02	1/5/02	1/7/02
da Mj/a	a Mj/a	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj
1	20.000	0,726125	0,697625	0,680625	0,7077
20.001	100.000	0,701335	0,672835	0,655835	0,6901
100.001	400.000	0,687391	0,658891	0,641891	0,6701
400.001	4.000.000	0,679128	0,650628	0,633628	0,6601
4.000.001	8.000.000	0,648657	0,620157	0,603157	0,6451
8.000.001	infinito	0,638328	0,609828	0,592828	0,6351

Ambito di Cavaglia - Comuni di Cavaglia Dorzano (BI) - Alice C.llo Borgo D'Ale (VC)

dalla data del		1/1/02	1/3/02	1/5/02	1/7/02
da Mj/a	a Mj/a	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj
1	20.000	0,738004	0,709504	0,692504	0,7063
20.001	100.000	0,701852	0,673352	0,656352	0,6943
100.001	400.000	0,681710	0,653210	0,636210	0,6703
400.001	4.000.000	0,668798	0,640298	0,623298	0,6559
4.000.001	8.000.000	0,650206	0,621706	0,604706	0,6463
8.000.001	infinito	0,639877	0,611377	0,594377	0,6363

Ambito di Piverone - Comuni di Piverone (TO) Viverone - Roppolo (BI)

dalla data del		1/1/02	1/3/02	1/5/02	1/7/02
da Mj/a	a Mj/a	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj
1	20.000	0,735421	0,706921	0,689921	0,7029
20.001	100.000	0,704434	0,675934	0,658934	0,6929
100.001	400.000	0,686358	0,657858	0,640858	0,6760
400.001	4.000.000	0,673447	0,644947	0,627947	0,6684
4.000.001	8.000.000	0,647624	0,619124	0,602124	0,6509
8.000.001	infinito	0,637295	0,608795	0,591795	0,6279

Ambito di Quinto V.se - Comuni di Quinto V.se (VC)

dalla data del		1/1/02	1/3/02	1/5/02	1/7/02
da Mj/a	a Mj/a	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj
1	20.000	0,726642	0,698142	0,681142	0,7035
20.001	100.000	0,700303	0,671803	0,654803	0,6784
100.001	400.000	0,688424	0,659924	0,642924	0,6624
400.001	4.000.000	0,671898	0,643398	0,626398	0,6462
4.000.001	8.000.000	0,646075	0,617575	0,600575	0,6324
8.000.001	infinito	0,635746	0,607246	0,590246	0,6224

Ambito di Sandigliano - Comuni di Sandigliano Cerrione Borriana (BI)

dalla data del		1/1/02	1/3/02	1/5/02	1/7/02
da Mj/a	a Mj/a	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj
1	20.000	0,741102	0,712602	0,695602	0,7258
20.001	100.000	0,715795	0,687295	0,670295	0,7097
100.001	400.000	0,710114	0,681614	0,664614	0,6997
400.001	4.000.000	0,694621	0,666121	0,649121	0,6747
4.000.001	8.000.000	0,643491	0,614991	0,597991	0,6147
8.000.001	infinito	0,632646	0,604146	0,587146	0,6097

Ambito di Carisio - Comuni di Carisio (VC)

dalla data del		1/1/02	1/3/02	1/5/02	1/7/02
da Mj/a	a Mj/a	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj
1	20.000	0,739553	0,711053	0,694053	0,7247
20.001	100.000	0,713730	0,685230	0,668230	0,7117
100.001	400.000	0,703401	0,674901	0,657901	0,6978
400.001	4.000.000	0,693072	0,664572	0,647572	0,6671
4.000.001	8.000.000	0,636262	0,607762	0,590762	0,6327
8.000.001	infinito	0,625933	0,597433	0,580433	0,6227

Ambito di Tronzano V.se - Comune di Tronzano V.se (VC)

dalla data del		1/1/02	1/3/02	1/5/02	1/7/02
da Mj/a	a Mj/a	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj	eurocent/Mj
1	20.000	0,731807	0,703307	0,686307	0,7104
20.001	100.000	0,690490	0,661990	0,644990	0,6750
100.001	400.000	0,674996	0,646496	0,629496	0,6681
400.001	4.000.000	0,665184	0,636684	0,619684	0,6553
4.000.001	8.000.000	0,657953	0,629453	0,612453	0,6320
8.000.001	infinito	0,644009	0,615509	0,598509	0,6203

Le tariffe sono state applicate con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi, ed ai valori riferiti a - PCS convenzionale - coefficiente M inerente alla località, così come previsto dalla delibera dell'Autorità.

Inoltre ogni utente con consumo annuale sino a 4.000.000 di Mj, è stato assoggettato ad una quota fissa mensile di:

da 1/1/02 eurocent 258,228 da 1/7/2 euro/cent 309,833

Cernusco sul Naviglio, 28 gennaio 2003

Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.r.l.
Giancarlo Bettunetti

7

Libarna Energie S.p.A. - Montebello della Battaglia (Pavia)

Tariffe gas metano in vigore all'1/1/2003

In applicazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 237 del 28/12/2000 e della successiva deliberazione n. 58 del 13/3/2001, la Libarna Gas S.p.A. comunica le tariffe di distribuzione applicate alle forniture di gas metano effettuate negli ambiti tariffari sotto riportati

Ambito tariffario di Viguzzolo (AL) comprendente i Comuni di Viguzzolo (P.C.S. convenzionale MJ/mc. 38,72 - Coefficiente M pari a 1,03) e Castellar Guidobono (P.C.S. convenzionale Mj/mc. 38,72 - Coefficiente M pari a 1,04).

Scaglioni di consumo

da MJ	a MJ	Euro/MJ
1	20.000	0,000870
20.001	60.000	0,000750
60.001	200.000	0,000513
200.001	1.000.000	0,000468
1.000.001	4.000.000	0,000455
4.000.001	8.000.000	0,000410
8.000.001	Infinito	0,000269

La quota di tariffa fissa per clienti con consumi annui inferiori a 200.000 mc. è pari, per tutti gli scaglioni di consumo, a euro 42,00 Cliente/anno

La quota fissa per capacità conferita è pari a euro 1,20 mc/g.

Ambito tariffario di Cherasco (PV) comprendente i Comuni di Cherasco e Narzole (P.C.S. convenzionale MJ/mc. 38,63 - coefficiente M pari a 1,02)

Scaglioni di consumo

da MJ	a MJ	Euro/MJ
1	20.000	0,001200
20.001	60.000	0,001130
60.001	200.000	0,001000
200.001	1.000.000	0,000980
1.000.001	4.000.000	0,000737
4.000.001	8.000.000	0,000559
8.000.001	Infinito	0,000469

La quota di tariffa fissa per clienti con consumi annui inferiori a 200.000 mc. è pari, per tutti gli scaglioni di consumo, a Euro 42,00 Cliente/anno

La quota fissa per capacità conferita è pari a Euro 1,20 mc/g.

Ambito tariffario di Monticello d'Alba (PV) comprendente il Comune di Monticello d'Alba (P.C.S. convenzionale 38,59 - Coefficiente M pari a 1,02)

Scaglioni di consumo da MJ	a MJ	Euro/MJ
1	20.000	0,001200
20.001	60.000	0,001100
60.001	200.000	0,001003
200.001	1.000.000	0,000910
1.000.001	4.000.000	0,000900
4.000.001	8.000.000	0,000829
8.000.001	Infinito	0,000350

La quota di tariffa fissa per clienti con consumi annui inferiori a 200.000 mc. è pari, per tutti gli scaglioni di consumo, a Euro 42,00 Cliente/anno

La quota fissa per capacità conferita è pari a Euro 1,20 mc/g.

Tutte le tariffe sono al netto delle imposte e sono applicate con il criterio della ripartizione giornaliera dei consumi come stabilito al punto 3.1.6 del provvedimento CIP n. 24/88 del 9/12/1988

Libarna Energie S.p.A.
Il Presidente:
Rita Rampini

8

Molteni S.p.A. - Roncadelle (Brescia)

Opzione tariffaria base per l'attività di distribuzione

La Soc. Molteni S.p.A., direzione amministrativa in Roncadelle (BS) - Via V. Emanuele II 4/28, concessionaria per la fornitura del gas metano a mezzo rete urbana nei Comuni sotto elencati, comunica che, con riferimento alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas n. 237/00 del 28/12/2000 e successive modifiche ha determinato l'opzione tariffaria base per l'attività di distribuzione gas metano nei Comuni in argomento:

Tariffe in vigore dal 1° gennaio 2003

Comune: Arona-Dormelletto-Meina - Ambito 1 -

Min. scag. (MJ)	Max scag. (MJ)	Tariffa di distribuzione centeuro/MJ
1	20.000	0,151200
20.001	100.000	0,124900
100.001	4.000.000	0,098200
4.000.001	8.000.000	0,055000
8.000.001	20.000.000	0,024800
20.000.001	40.000.000	0,013400
40.000.001	infinito	0,009300

Comune: Castelletto Sopra Ticino - Varallo Pombia - Ambito 2

Min. scag. (MJ)	Max scag. (MJ)	Tariffa di distribuzione centeuro/MJ
1	20.000	0,139100

20.001	100.000	0,112700
100.001	4.000.000	0,086500
4.000.001	8.000.000	0,051000
8.000.001	20.000.000	0,013400
20.000.001	40.000.000	0,009300
40.000.001	infinito	0,006700

Comune: Oleggio Castello - Paruzzaro - Ambito 3

Min. scag. (MJ)	Max scag. (MJ)	Tariffa di distribuzione centeuro/MJ
1	20.000	0,157200
20.001	100.000	0,117500
100.001	4.000.000	0,077200
4.000.001	8.000.000	0,045700
8.000.001	20.000.000	0,013400
20.000.001	40.000.000	0,009300
40.000.001	infinito	0,006700

Comune: Oleggio - Bellinzago Novarese - Mezzomerico - Ambito 4

Min. scag. (MJ)	Max scag. (MJ)	Tariffa di distribuzione centeuro/MJ
1	20.000	0,131000
20.001	100.000	0,104100
100.001	4.000.000	0,077400
4.000.001	8.000.000	0,050500
8.000.001	20.000.000	0,013400
20.000.001	40.000.000	0,009300
40.000.001	infinito	0,006700

Comune: Momo - Ambito 5

Min. scag. (MJ)	Max scag. (MJ)	Tariffa di distribuzione centeuro/MJ
1	20.000	0,093900
20.001	100.000	0,077900
100.001	4.000.000	0,062900
4.000.001	8.000.000	0,046900
8.000.001	20.000.000	0,013400
20.000.001	40.000.000	0,009300
40.000.001	infinito	0,006700

Comune: Caltignaga - Ambito 6

Min. scag. (MJ)	Max scag. (MJ)	Tariffa di distribuzione centeuro/MJ
1	20.000	0,148800
20.001	100.000	0,113700
100.001	4.000.000	0,080200
4.000.001	8.000.000	0,045600
8.000.001	20.000.000	0,013400
20.000.001	40.000.000	0,009300
40.000.001	infinito	0,006700

Comune: Cameri - Ambito 7

Min. scag. (MJ)	Max scag. (MJ)	Tariffa di distribuzione centeuro/MJ
1	20.000	0,139900

20.001	100.000	0,113600
100.001	4.000.000	0,087000
4.000.001	8.000.000	0,052400
8.000.001	20.000.000	0,013400
20.000.001	40.000.000	0,009300
40.000.001	infinito	0,006700

Quota fissa per tutti gli ambiti sopra elencati:
 - Per punti di riconsegna con prelievi inferiori o uguali a 200,000 mc/anno: 30,99 euro/anno
 - Per punti di riconsegna con prelievi superiori a 200,000 mc/anno: 0,12 euro/anno per ogni Smc/giorno di capacità conferita.

9

S.I.Me. Società Impianti Metano - Crema (Cremona)
Tariffe distribuzione gas metano per l'anno termico 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003

La società S.I.Me. Società Impianti Metano S.p.A. con Sede in Crema - Fraz. Ombriano - P.zza L. Benvenuti, 11 in applicazione delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni per l'anno termico 1° Luglio 2002 - 30 Giugno 2003, ha determinato l'opzione tariffaria base di distribuzione nei sottototati. Comuni:

Comune di Carignano - Torino:

Quota fissa

Da MJ 0 a MJ 20.000 Euro/cliente/Anno	18,00
Da MJ 20.001 a MJ 60.000 Euro/cliente/Anno	24,00
Da MJ 60.001 a MJ 200.000 Euro/cliente/Anno	36,00
Da MJ 200.001 a MJ 400.000 Euro/cliente/Anno	60,00
Oltre i MJ 400.000 Euro/cliente/Anno	120,00

Quota variabile

Da MJ 0 a MJ 20.000 cent.Euro/MJ	0,1201
Da MJ 20.001 a MJ 60.000 cent.Euro/MJ	0,1110
Da MJ 60.001 a MJ 200.000 cent.Euro/MJ	0,1060
Da MJ 200.001 a MJ 400.000 cent.Euro/MJ	0,1000
Oltre MJ 400.000 cent.Euro/MJ	0,0800

Comune di Gavi - Alessandria

Quota fissa

Da MJ 0 a MJ 20.000 Euro/cliente/Anno	24,00
Da MJ 20.001 a MJ 60.000 Euro/cliente/Anno	42,00
Da MJ 60.001 a MJ 200.000 Euro/cliente/Anno	60,00
Da MJ 200.001 a MJ 400.000 Euro/cliente/Anno	120,00
Oltre MJ 400.000 Euro/cliente/Anno	150,00

Quota variabile

Da MJ 0 a MJ 20.000 cent.Euro/MJ	0,2011
Da MJ 20.001 a MJ 60.000 cent.Euro/MJ	0,1800
Da MJ 60.001 a MJ 200.000 cent.Euro/MJ	0,1750
Da MJ 200.001 a MJ 400.000 cent.Euro/MJ	0,1650
Oltre MJ 400.000 cent.Euro/MJ	0,1490

Comune di Pozzolo Formigaro - Alessandria quota fissa

Da MJ 0 a MJ 20.000 Euro/cliente/Anno	18,00
Da MJ 20.001 a MJ 60.000 Euro/cliente/Anno	30,00

Da MJ 60.001 a MJ 200.000 Euro/cliente/Anno	42,00
Da MJ 200.001 a MJ 400.000 Euro/cliente/Anno	90,00
Oltre MJ 400.000 Euro/cliente/Anno	150,00
Quota variabile	
Da MJ 0 a MJ 20.000 cent.Euro/MJ	0,1200
Da MJ 20.001 a MJ 60.000 cent.Euro/MJ	0,1050
Da MJ 60.001 a MJ 200.000 cent.Euro/MJ	0,1000
Da MJ 200.001 a MJ 400.000 cent.Euro/MJ	0,0950
Oltre MJ 400.000 cent.Euro/MJ	0,0889
Quota fissa per capacità conferita	
Euro/mc/g.	2,00.

Crema, 29 gennaio 2003

S.I.Me. S.p.A.
 Società Impianti Metano
 Roberto Bonaventura

10

Uniongas - Borgo Vercelli (Vercelli)

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Vocca (VC)

Si comunica che,

in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237 ed in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas n. 229/02 del 23 dicembre 2002,

la Tariffa

in vigore dal 1 gennaio 2003, presso l'impianto denominato Vocca, sito nel Comune di Vocca (VC), cod. Id. Impianto 2107, al netto dell'I.V.A. e comprensiva dell'accisa (imposta di fabbricazione) oggi di Euro 0,189944 al Kg. (Euro 0,379889 al mc.) è:

Tariffa per unità di Energia: Euro 0,021890 a MJ
 Potere calorifico superiore della località: MJ 100,07 al mc.

Coefficiente "M" di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 1,00

Tariffa per unità di volume: Euro 2,190532 a mc.

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

Euro 30,987408 annue pari a Euro 2,582284 mensili

L'Amministratore Delegato

11

Uniongas - Borgo Vercelli (Vercelli)

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Caprile (BI)

Si comunica che,

in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237 ed in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas n. 229/02 del 23 dicembre 2002,

la Tariffa

in vigore dal 1 gennaio 2003, presso l'impianto denominato Caprile, cod. Id. impianto 2108, sito nel Comune di Caprile (BI), cod. Id. Località 5424, al netto dell'I.V.A. e comprensiva dell'accisa (imposta di fabbricazione) oggi di Euro 0,189944 al Kg (Euro 0,379889 al mc.) è:

Tariffa per unità di Energia: Euro 0,020309 a MJ
Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente "M" di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 0,99

Tariffa per unità di volume: Euro 2,011998 a mc.

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

Euro 30,987408 annue pari a Euro 2,582284 mensili

L'Amministratore Delegato

12

Uniongas - Borgo Vercelli (Vercelli)

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Balmuccia (VC)

Si comunica che,

in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237 ed in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas n. 229/02 del 23 dicembre 2002,

la Tariffa

in vigore dal 1 gennaio 2003, presso l'impianto denominato Balmuccia, cod. Id. impianto 2109, sito nel Comune di Balmuccia (VC), cod. Id. Località 5416, al netto dell'I.V.A. e comprensiva dell'accisa (imposta di fabbricazione) oggi di Euro 0,189944 al Kg (Euro 0,379889 al mc.) è:

Tariffa per unità di Energia: Euro 0,021067 a MJ
Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente "M" di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 0,99

Tariffa per unità di volume: Euro 2,087093 a mc.

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

Euro 30,987408 annue pari a Euro 2,582284 mensili

L'Amministratore Delegato

13

Uniongas - Borgo Vercelli (Vercelli)

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Civiasco (VC)

Si comunica che,

in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237 ed in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas n. 229/02 del 23 dicembre 2002,

la Tariffa

in vigore dal 1 gennaio 2003, presso l'impianto denominato Civiasco, cod. Id. impianto 2110, sito nel Comune di Civiasco (VC), al netto dell'I.V.A. e comprensiva dell'accisa (imposta di fabbricazione) oggi di Euro 0,189944 al Kg (Euro 0,379889 al mc.) è:

Tariffa per unità di Energia: Euro 0,021634 a MJ
Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente "M" di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 0,98

Tariffa per unità di volume: Euro 2,121616 a mc.

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

Euro 30,987408 annue pari a Euro 2,582284 mensili

L'Amministratore Delegato

14

Uniongas - Borgo Vercelli (Vercelli)

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Sabbia (VC)

Si comunica che,

in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237 ed in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas n. 229/02 del 23 dicembre 2002,

la Tariffa

in vigore dal 01 gennaio 2003, presso l'impianto denominato Sabbia, cod. Id. impianto 2111, sito nel Comune di Sabbia (VC), cod. Id. Località 5422, al netto dell'I.V.A. e comprensiva dell'accisa (imposta di fabbricazione) oggi di Euro 0,189944 al Kg (Euro 0,379889 al mc.) è:

Tariffa per unità di Energia: Euro 0,022167 a MJ
Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente "M" di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 0,98

Tariffa per unità di volume: Euro 2,173887 a mc.

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti

previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

Euro 30,987408 annue pari a Euro 2,582284 mensili

L'Amministratore Delegato

15

Uniongas - Borgo Vercelli (Vercelli)

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Rossa (VC)

Si comunica che,

in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237 ed in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas n. 229/02 del 23 dicembre 2002,

la Tariffa

in vigore dal 01 gennaio 2003, presso l'impianto denominato Rossa, cod. Id. impianto 2112, sito nel Comune di Rossa (VC), cod. Id. Località 5421, al netto dell'I.V.A. e comprensiva dell'accisa (imposta di fabbricazione) oggi di Euro 0,189944 al Kg (Euro 0,379889 al mc.) è:

Tariffa per unità di Energia: Euro 0,022025 a MJ
Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente "M" di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 0,97

Tariffa per unità di volume: Euro 2,137920 a mc.

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

Euro 30,987408 annue pari a Euro 2,582284 mensili

L'Amministratore Delegato

16

Uniongas - Borgo Vercelli (Vercelli)

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Riva Valdobbia (VC)

Si comunica che,

in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237 ed in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas n. 229/02 del 23 dicembre 2002,

la Tariffa

in vigore dal 01 gennaio 2003, presso l'impianto denominato Riva Valdobbia, cod. Id. impianto 2113, sito nel Comune di Riva Valdobbia (VC), cod. Id.

Località 5420, al netto dell'I.V.A. e comprensiva dell'accisa (imposta di fabbricazione) oggi di Euro 0,189944 al Kg (Euro 0,379889 al mc.) è:

Tariffa per unità di Energia: Euro 0,020917 a MJ
Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente "M" di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 0,95

Tariffa per unità di volume: Euro 1,988505 a mc.

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

Euro 30,987408 annue pari a Euro 2,582284 mensili.

L'Amministratore Delegato

17

Uniongas - Borgo Vercelli (Vercelli)

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Carcoforo (VC)

Si comunica che,

in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237 ed in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas n. 229/02 del 23 dicembre 2002,

la Tariffa

in vigore dal 01 gennaio 2003, presso l'impianto denominato Carcoforo, cod. Id. impianto 2114, sito nel Comune di Carcoforo (VC), cod. Id. Località 5416, al netto dell'I.V.A. e comprensiva dell'accisa (imposta di fabbricazione) oggi di Euro 0,189944 al Kg (Euro 0,379889 al mc.) è:

Tariffa per unità di Energia: Euro 0,020974 a MJ
Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente "M" di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 0,93

Tariffa per unità di volume: Euro 1,951947 a mc.

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

Euro 30,987408 annue pari a Euro 2,582284 mensili

L'Amministratore Delegato

18

Uniongas - Borgo Vercelli (Vercelli)

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Balocco (VC)

Si comunica che,

in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237 ed in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas n. 229/02 del 23 dicembre 2002,

la Tariffa

in vigore dal 01 gennaio 2003, presso l'impianto denominato Balocco, cod. Id. impianto 2115, sito nel Comune di Balocco (VC), cod. Id. Località 5417, al netto dell'I.V.A. e comprensiva dell'accisa (imposta di fabbricazione) oggi di Euro 0,189944 al Kg (Euro 0,379889 al mc.) è:

Tariffa per unità di Energia: Euro 0,018594 a MJ
Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente "M" di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 1,03

Tariffa per unità di volume: Euro 1,916523 a mc.

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

Euro 30,987408 annue pari a Euro 2,582284 mensili

L'Amministratore Delegato

19

Uniongas - Borgo Vercelli (Vercelli)

Pubblicazione degli aggiornamenti delle Tariffe del gas propano commerciale distribuito a mezzo di rete urbana nel territorio comunale di Zimone (VC)

Si comunica che,

in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237 ed in applicazione alla deliberazione dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas n. 229/02 del 23 dicembre 2002,

la Tariffa

in vigore dal 01 gennaio 2003, presso l'impianto denominato Zimone, cod. Id. impianto 2116, sito nel Comune di Zimone (VC), al netto dell'I.V.A. e comprensiva dell'accisa (imposta di fabbricazione) oggi di Euro 0,189944 al Kg (Euro 0,379889 al mc.) è:

Tariffa per unità di Energia: Euro 0,018756 a MJ
Potere calorifico superiore della località: MJ 100.07 al mc.

Coefficiente "M" di adeguamento alla quota altimetrica ed alla fascia climatica: 1,02

Tariffa per unità di volume: Euro 1,914451 a mc.

In aggiunta alla tariffa di cui sopra viene inoltre applicata la quota fissa, nei termini e nei limiti previsti sempre dalla Delibera Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 28 dicembre 2000 n. 237, e precisamente:

Euro 30,987408 annue pari a Euro 2,582284 mensili

L'Amministratore Delegato

20

ALTRI ANNUNCI

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Torino

Avviso di procedura esplorativa preliminare alla trattativa privata per acquisto di immobile da destinare a sede del Dipartimento Provinciale di Biella dell'ARPA Piemonte

Agenzia Regionale per la Protezione - Ambientale del Piemonte - Ente di Diritto Pubblico - Istituita con Legge Regionale n. 60 del 13 Aprile 1995 - Sede legale: Via della Rocca, n. 49 - 10123 Torino

L'A.R.P.A. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - intende avviare una procedura esplorativa preliminare alla trattativa privata, finalizzata all'acquisto di un immobile ove stabilire la sede del Dipartimento Provinciale di Biella.

Il presente avviso è rivolto a soggetti pubblici o privati che siano in possesso dei requisiti di seguito indicati e che intendano alienare edifici di proprietà, siti nel territorio del Comune di Biella, che posseggano i requisiti minimi di seguito specificati e che rispondano il più possibile alle ulteriori esigenze dell'Agenzia, così come di seguito individuate.

A seguito dell'acquisizione di manifestazioni di interesse, l'A.R.P.A. si riserva di procedere, previo eventuale sopralluogo, all'invito alla trattativa privata per l'individuazione del contraente, nei confronti del soggetto o dei soggetti che abbiano avanzato proposte ritenute rispondenti a quanto richiesto dall'Agenzia.

La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso (allegato 1) e dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- fotocopia di documento d'identità del dichiarante;
- planimetria catastale dell'edificio;
- certificato catastale dell'edificio;
- copia del titolo di provenienza;
- relazione illustrativa che evidenzi le caratteristiche dell'immobile proposto e la corrispondenza dello stesso alle esigenze dell'Agenzia di seguito indicate, i tempi di consegna, il valore di mercato dell'edificio, le eventuali modalità di vendita proposte e l'eventuale esistenza sull'immobile di ipoteche, privilegi, vincoli o altri pesi o diritti reali a favore di terzi.

La manifestazione d'interesse dovrà essere fatta pervenire, in busta chiusa recante la dicitura "manifestazione di interesse per vendita immobile Sede Dipartimento di Biella", mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: A.R.P.A. - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Piemonte - Ufficio Protocollo - via della Rocca n. 49 - 10123 Torino, entro le ore 12 del 6/3/03.

I soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:

- non essersi resi colpevoli di negligenza o malafede nell'eseguire altro contratto concluso con la pubblica amministrazione;
- non incorrere in una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575;
- non incorrere, in generale, in alcuna situazione che implichi un divieto a contrarre con la pubblica

amministrazione, ivi compreso, nel caso si tratti di un'impresa, lo stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata.

Tutti i documenti prodotti dovranno essere redatti in lingua italiana.

Requisiti essenziali dell'immobile

L'immobile dovrà essere collocato nell'ambito del territorio del comune di Biella.

Esso dovrà essere ubicato in stretta prossimità di arterie viarie principali, in una zona adeguatamente servita da mezzi di trasporto pubblico e preferibilmente vicino a stazioni ferroviarie.

Nella zona in cui è collocato l'immobile, o nelle sue immediate vicinanze, dovranno essere presenti servizi pubblici e privati quali: uffici postali, asili e scuole materne, banche e istituti di credito, servizi di ristorazione e affini.

L'immobile dovrà possedere caratteristiche idonee per essere adibito ad uffici ed avere una superficie totale di circa 2.000 metri quadrati.

L'edificio e le aree pertinenziali dovranno inoltre essere conformi alla normativa vigente e, in particolare, a tutta la normativa in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, in materia di antincendio e di impiantistica (in particolare L. 818/84, L.13/89 e s.m.i., D.lgs. 626/94 e s.m.i., D.M. 10.03.98).

Dovranno, inoltre, rispettare le disposizioni in materia di contenimento del consumo energetico, legge 10/91 e suo regolamento di attuazione.

La struttura dell'edificio dovrà, infine, garantire l'accesso e l'utilizzo da parte degli utenti portatori di handicap, nel rispetto della normativa in materia di abolizione delle barriere architettoniche.

Ulteriori esigenze dell'agenzia

1. Requisiti generali dell'edificio ed esigenze specifiche

Nel calcolo della superficie totale sopra indicata sono inclusi i locali di servizio e/o complementari quali:

- Servizi igienici e spogliatoi suddivisi per sesso
- Spazi eventualmente necessari per esigenze di superamento di barriere architettoniche
- Ascensori e montacarichi
- Scale interne
- Scale di sicurezza esterne
- Uscite di sicurezza
- Garage o posti auto coperti per numero nove autovetture di servizio
- Centrale termica calda
- Centrale termica fredda
- Inverter + Centrale Elettrica
- Vano tecnologico per quadri elettrici - trasmissione dati - telefonia

2. Tipologia edilizia

La tipologia edilizia richiesta è quella tradizionale con struttura portante in cemento armato e muratura esterna a cassa vuota con interposto materiale coibentante, fatte salve le soluzioni di tipo innovativo orientate a privilegiare gli aspetti relativi alla eco e biocompatibilità.

L'edificio dovrà avere, indicativamente, le seguenti caratteristiche:

I divisori interni potranno essere in mattoni forati posati di coltello, ovvero divisori in cartongesso e/o pareti attrezzate modulari.

La pavimentazione dovrà essere antiscivolo, atossica, di agevole pulizia e costruita o composta da

materiali a norma di legge (con esclusione di moquettes e simili).

I serramenti interni dovranno avere un'altezza di almeno mt. 2,10 e un'apertura di almeno mt. 1,20, con una porta bloccabile con chiavistello di cm 40 ed una porta apribile di cm 80,

Gli infissi esterni potranno essere sia in legno sia in metallo, con vetri camera e veneziane frangisole.

Le finestre dovranno garantire un'illuminazione naturale adeguata all'uso ufficio.

Gli impianti tecnologici potranno essere misti, per il caldo o per il freddo oppure utilizzare i ventilconvettori.

Le tradizionali fonti di energia per l'approvvigionamento di elettricità, riscaldamento, acqua calda etc., potranno essere integrate da fonti ad innovazione tecnologica, quali pannelli solari o altro, in un'ottica di elevazione e miglioramento della eco-compatibilità della struttura.

I sovraccarichi dei solai dovranno avere una portata di almeno 600 kg/mq, nella autorimessa di 1.500 kg/mq.

Le facciate dovranno essere esteticamente gradevoli con rivestimenti adeguati.

Il tetto dovrà essere preferibilmente a falde con orditura a vista o in getto di c.l.s. armato, strato impermeabile, con copertura in tegole o lastre o lamiera grecata.

In considerazione della natura puramente informativa dell'indagine di cui al presente avviso, l'A.R.P.A. Piemonte si riserva la facoltà di:

- modificare le condizioni e le modalità di effettuazione dell'indagine e di individuazione dell'eventuale contraente, nonché la regolamentazione dell'eventuale rapporto contrattuale;
- chiedere agli interessati ulteriori informazioni e notizie, ove quelle acquisite non vengano considerate sufficienti;
- revocare il presente avviso, sia in pendenza del termine per la presentazione delle domande, che scaduto lo stesso.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Tecnico Patrimoniale dell'A.R.P.A. Piemonte, Corso Vittorio Emanuele II n. 2, tel. 011-8153241.

Torino, 30 gennaio 2003

Il Direttore Generale
Walter Vwscovi

1

Agenzia Territoriale per la Casa - Alessandria

Avviso bando generale di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Comune di Giarole

Si rende noto che questa A.T.C. ha pubblicato in data 30 gennaio 2003 il bando generale di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che dovessero comunque rendersi disponibili nel Comune di Giarole.

Le domande convenientemente documentate, dovranno pervenire presso la sede dell'A.T.C. medesima in Alessandria - via Piave n. 39 o presso il Comune di Giarole entro il 16 marzo 2003.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine è prorogato di trenta giorni.

Alessandria, 20 gennaio 2003

Il Presidente
Giancarlo Dallerba

2

Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Cuneo c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Cavallermaggiore

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Cavallermaggiore e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 26/6/2002 dal Comune di Cavallermaggiore.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 20 gennaio 2003

Il Presidente
Carlo Maroglio

3

Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Cuneo c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Clavesana

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Clavesana e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 1/9/2002 dal Comune di Clavesana.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 20 gennaio 2003

Il Presidente
Carlo Maroglio

4

Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Cuneo c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Demonte

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella

Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Demonte e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 10/10/2002 dal Comune di Demonte.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 20 gennaio 2003

Il Presidente
Carlo Maroglio

5

Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Cuneo c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Monforte d'Alba

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Monforte d'Alba e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 29/3/2002 dal Comune di Monforte d'Alba.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 20 gennaio 2003

Il Presidente
Carlo Maroglio

6

Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Cuneo c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Priero

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Priero e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 15/10/2002 dal Comune di Priero.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 20 gennaio 2003

Il Presidente
Carlo Maroglio

7

Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Cuneo c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Rossana

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Rossana e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 19/9/2002 dal Comune di Rossana.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 20 gennaio 2003

Il Presidente
Carlo Maroglio

8

Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Cuneo c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di S. Damiano Macra

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di S. Damiano Macra nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 5/8/2002 dal Comune di S. Damiano Macra.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 20 gennaio 2003

Il Presidente
Carlo Maroglio

9

Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Cuneo c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Somano

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Somano e nella

Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 30/10/2002 dal Comune di Somano.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 20 gennaio 2003

Il Presidente
Carlo Maroglio

10

Commissione assegnazione alloggi della Provincia di Cuneo c/o ATC - Cuneo

Pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Sommariva del Bosco

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.3.1995 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Sommariva del Bosco e nella Sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 16/5/2002 dal Comune di Sommariva del Bosco.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Cuneo, 20 gennaio 2003

Il Presidente
Carlo Maroglio

11

Commissione assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - Vercelli

Pubblicazione della graduatoria provvisoria

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28.3.95 n. 46, nell'Albo Pretorio del Comune di Vercelli la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso il 13.5.02 dal Comune di Vercelli per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata disponibili nell'ambito del Comune stesso.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione assegnazione alloggi c/o l'A.T.C. di Vercelli - C.so Palestro, 21/a 13100 Vercelli entro trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Il Presidente

12

Comune di Albugnano (Asti)

Delibera C.C. 3 del 27.1.2003 - P.P. Area A4 - Approvazione

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

di approvare il Piano Particolareggiato dell'area A4 (omissis) relativo all'ampliamento planovolumetrico dell'edificio adibito a soggiorno per anziani dando atto che non sono state presentate osservazioni;

di dare atto che lo stesso è composto dai seguenti elaborati secondo quanto previsto dagli artt. 38 - 39 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m. ed i.: (omissis)

di dare atto che il Piano Particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul B.U.R. della Delibera di approvazione del Piano.

Successivamente,

(omissis)

delibera

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D. Lgs. 267/2000.

Albugnano, 7 gennaio 2003

Il Segretario Comunale
C. Chianese

13

Comune di Avigliana (Torino)

Approvazione P.d.R. per recupero fabbricato residenziale

Il Sindaco

rende noto

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 18.12.2002 è stato approvato il P.d.R. per recupero fabbricato residenziale esistente in capo ai Sigg. Pirrone - Bolettieri - Rege - Margaira - Lupo in zona Ab di P.R.G.C.

Avigliana, 30 gennaio 2002

Il Sindaco
Carla Mattioli

14

Comune di Avigliana (Torino)

Approvazione del P.d.R. Certosa di San Francesco

Il Sindaco

rende noto

- Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29.7.2002 è stato approvato il P.d.R. Certosa di San Francesco in capo all'Associazione Ab-

bazia 1515 Rappr. Don Luigi Ciotti in zona Fip8 di P.R.G.C.

Avigliana, 30 gennaio 2003

Il Sindaco
Carla Mattioli

15

Comune di Avigliana (Torino)

Deliberazione del C.C. n. 80 del 29.7.2002: "Regolamento edilizio ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8.7.1999, n. 19. Integrazione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

1. Di riapprovare ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999 n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dai funzionari comunali, integrato con la rettifica relativa all'art. 16 nelle premesse citata;

2. Di dare atto che il regolamento è composto da:

- N. 75 articoli;
- N. 10 modelli allegati
- Appendice all'art. 31

3. Di dichiarare che l'allegato Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548 - 9691;

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999 n. 19;

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 Luglio 1999 n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

16

Comune di Bagnasco (Cuneo)

Bando di concorso generale per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Il Sindaco

rende noto

Che, in esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 2 del 29 gennaio 2003, è stato pubblicato il bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di E.R.P. che si renderanno disponibili in questo Comune.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 30 marzo 2003.

Il Sindaco
Giuseppe Carazzone

17

Comune di Bergolo (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13.7.2002 - "Regolamento edilizio - Approvazione" - Rettifica

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di dare atto che:

Nelle premesse dell'atto consigliare n. 12 in data 13.7.2002 è erroneamente riportato che il R.E.C. è composto di 10 art. anziché di 70 art.

Al punto 1 dispositivo della stessa deliberazione è erroneamente riportata la parola "adottare" anziché "approvare".

2. Di rettificare il 2° capoverso della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, in data 13.7.02, nel seguente modo:

2.1) (Vecchio testo)

Visto il R.E.C. composto: da n. 10 articoli e n. 10 modelli da usare proposti dalla Regione Piemonte, n. 1 appendice (di n. 6 pagine) all'art. 31 per le specifiche esigenze da rispettare durante la costruzione con le leggi del settore;

2.2) (Nuovo testo)

Visto il R.E.C. composto: da n. 70 articoli e n. 10 modelli da usare proposti dalla Regione Piemonte, n. 1 appendice (di n. 6 pagine) all'art. 31 per le specifiche esigenze da rispettare durante la costruzione con le leggi del settore; 3. Di rettificare il punto 1 dispositivo della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, in data 13.7.02 nel seguente modo:

3.1) (Vecchio testo)

di adottare ai sensi del comma 3 art. 3 della L.R. n. 19/1999 il nuovo Regolamento edilizio allegato alla lettera A che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.2) (Nuovo testo)

di approvare ai sensi del comma 3 art. 3 della L.R. n. 19/1999 il nuovo Regolamento edilizio comunale allegato alla lettera A che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Il Sindaco
Marco Saredi

18

Comune di Biella

Decreto n. 126/03

Il Dirigente

Vista la Legge 2359/1865;

Vista la Legge 865/1971 e successive modificazioni;

Visto l'art. 71 della Legge Regionale 56/1977;

Visto l'art. 3 della Legge 1/1978

Vista la deliberazione G.C. n. 52 del 31.1.2003 di procedere all'espropriazione ed alla occupazione d'urgenza delle aree interessate dalla realizzazione di "Interventi per la mobilità ciclistica - realizzazione pista ciclabile - direttrice 1";

Vista la determinazione n. 96 del 31/1/2003 di incarico al Tecnico per la redazione dello stato di

consistenza e di immissione nel possesso delle aree suddette;

decreta

Art. 1

- In favore del Comune di Biella è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata massima di anni 5 (cinque) dalla data di immissione nel possesso delle aree, interessate dalla realizzazione di "Interventi per la mobilità ciclistica - Realizzazione pista ciclabile - Direttrice 1" qui appresso descritte:

a) Dott. Oreste Gianazza quale amministratore pro tempore del "Condominio 2 Viali" Fog. 56 mappale 447 di mq. 1.020=

b) Geom. Michele Ansermino quale amministratore pro tempore del "Condominio Olympic" Fog. 56 mappale 501 di mq. 970=

Art. 2

- Il presente Decreto perderà efficacia, ove l'occupazione degli immobili, di cui al precedente articolo, non segua entro il termine di mesi tre dalla data di emissione del Decreto stesso.

Art. 3

- L'Amministrazione Comunale di Biella corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità che sarà calcolata secondo la normativa di legge vigente.

Art. 4

- Il presente Decreto sarà notificato agli aventi diritto, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 71 della Legge Regionale n. 56/77

ordina

Il geom. Fausto Bellincioni con studio in Biella, via Schiapparelli n. 20, procederà alla compilazione, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 1/1978, dello stato di consistenza degli immobili da occupare in forza del presente provvedimento e del verbale di immissione nel possesso delle aree. A tal fine il predetto professionista potrà introdursi nelle proprietà private, previo avviso da notificare agli aventi causa nei termini fissati dall'art. 3 Legge 1/1978.

Biella, 3 febbraio 2003

Il Dirigente
Silvano Cortese

19

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Variante parziale" di P.R.G.C. Realizzazione di pista ciclabile 1° e 2° lotto" tra Borgaro e Mappano

Si rende noto

che la Variante 3Sexies che costituisce "Variante parziale" di P.R.G.C. agli effetti dell'art. 17, 7° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., atta a rendere conformi gli interventi relativi alla "Realizzazione di pista ciclabile 1° e 2° lotto" tra Borgaro e Mappano, finanziato ai sensi della Legge Regionale del 21/2/2000 n.4 e s.m.i. al vigente P.R.G.C., adottata

con deliberazione di C.C. n. 90 del 20.12.2002, esecutiva ai sensi di legge,

è pubblicata

all'Albo pretorio del Comune per trenta (30) giorni consecutivi a decorrere dal 7.2.2003 fino al 9.3.2003

è depositata

In Comune per trenta (30) giorni consecutivi a decorrere dal 7.2.2003 fino al 9.3.2003 nei seguenti Uffici e con il seguente orario:

- Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 presso la Segreteria Comunale;

- Sabato e festivi dalle ore 8,30 alle 9,30 presso il Centralino del Comune;

Si comunica altresì che, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e precisamente dal 22.2.2003 al 9.3.2003, chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, può presentare all'Ufficio protocollo del Comune, osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi (in triplice copia).

Borgaro Torinese, 4 febbraio 2003

Il Sindaco
Giuseppe Vallone

Il Responsabile del 3° Settore
Antonella Barretta

20

Comune di Bruno (Asti)

Estratto della deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 27/11/2002. Classificazione da strada vicinale a strada comunale di metri trecento della strada vicinale Bossoleta

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di classificare in strada comunale per metri trecento a partire dal passaggio a livello la strada vicinale Bossoleta

2) Di pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale, dando atto che nei successivi trenta giorni chiunque potrà presentare motivata opposizioni a questo Consiglio comunale, che in tal caso potrà provvedere a decidere in via definitiva con apposito atto motivato.

3) Di dare atto che successivamente alla procedura di pubblicazione di cui al precedente punto n. 2 del dispositivo, il presente atto sarà trasmesso alla Regione Piemonte così come previsto dall'articolo 3 comma 3° della legge regionale 21/11/1996 n. 86.

4) Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio tecnico per tutti gli adempimenti conseguenti alla adozione della presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Lorenzo Balbo

21

Comune di Bruzolo (Torino)

Avviso ai creditori (art. 189 D.P.R. 554/1999)

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Urbanistica Manutentiva

(Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 D.P.R. 554 del 21.12.1999, sui lavori pubblici)

avverte

che avendo l'appaltatore dei lavori di "Sistemazione e arredo urbano p.zza De Nicola", Impresa Elfa S.r.l. di Torino, ultimato gli stessi in base al contratto d'appalto, chiunque vanti crediti verso questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Bruzolo, 5 febbraio 2003

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Urbanistica Manutentiva
Ezio Termini

22

Comune di Caramagna Piemonte (Cuneo)

Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Si rende noto che, ai sensi della L.R. 46/95 s.m.i., a far data del 10/3/2003 verrà pubblicato all'albo pretorio comunale il bando per l'assegnazione di n. 18 alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Possono partecipare al bando, in conformità dell'art. 5 della L.R. n. 46/95 s.m.i, i cittadini che risiedono o che prestino la loro attività lavorativa esclusiva o principale nell'ambito territoriale n. 39 della Regione Piemonte.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti e in distribuzione presso gli uffici dei Comuni del sopracitato ambito territoriale, dovranno essere presentate esclusivamente al Comune di Caramagna Piemonte - P.zza Castello n. 11, entro le ore 12,00 del 26/03/2003, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato sino al 25/4/2003.

Il Sindaco
Andrea Brunetto

23

Comune di Casale Corte Cerro (Verbanio Cusio Ossola)

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 23 ottobre 2002. Declassificazione ed alienazione tratto stradale in località Pramore

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di declassificare e quindi trasferire dal demanio comunale al patrimonio disponibile del Comune, il tratto viario denominato strada comunale vecchia Pramore, sito all'interno del foglio 16 mappali 413 - 414 come da planimetria allegata sotto la lettera A);

2) Di pubblicare ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21 novembre 1996, n. 86 il presente atto all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dando atto che nei successivi 30 giorni chiunque potrà presentare motivata opposizione all'organo deliberante che deciderà in via definitiva sull'opposizione pervenuta;

3) Di dare atto che il provvedimento definitivo verrà trasmesso alla Regione Piemonte che provvederà alla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione;

4) Di dare atto che il provvedimento di declassificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato nel B.U.R.;

5) Di procedere ad ultimazione del procedimento di declassificazione all'alienazione al Signor Arvonio Marco della superficie del sedime stradale dismesso per l'importo di euro 1.250,00 stabilito nella perizia di stima redatta dal Tecnico comunale ritenuto congruo e conveniente per l'Ente;

6) Di dare atto che le spese inerenti e conseguenti il perfezionamento della compravendita saranno a totale carico della parte acquirente.

24

Comune di Cuneo (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 del 17 dicembre 2002: "Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8.7.1999 n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 10 titoli;
- n. 71 articoli;
- n. 11 modelli allegati;
- n. 2 allegati costituiti dai "cataloghi dei beni culturali architettonici" di cui alla L.R. 14 marzo 1995, n. 35 approvati con deliberazione di C.C. n. 90 del 26.6.2001 (I lotto) e n. 50 del 9.4.2002 (II lotto);

- n. 1 allegato costituito dal "regolamento arredo urbano e colore" approvato con deliberazione di C.C. n. 77 del 29.5.2001;

3. Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.99, n. 548-9691;

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999;

5. Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Sindaco
Alberto Valmaggia

25

Comune di Gottasecca (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 3-7-2002: "Regolamento Comunale Edilizio - Approvazione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

Di approvare ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- N. 70 articoli con relativa Appendice;
- N. 10 Modelli allegati;

Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29-7-1999 n. 548-9691.

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19.

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

26

Comune di Monchiero (Cuneo)

Avviso di bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Monchiero

Il Sindaco

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 11.1.2003;

Visto l'art. 6 L.R. 28/3/1995 n. 46;

rende noto

che dal 15/2/2003 e per 30 giorni consecutivi è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il bando di concorso per l'assegnazione in locazione

di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Monchiero.

Le domande dovranno essere presentate su appositi modelli disponibili presso gli Uffici Comunali entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del bando suddetto cioè entro il 31/3/2003.

Monchiero, 30 gennaio 2003

Il Sindaco
Marziano Porasso

27

Comune di Murisengo (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 29/11/2002 "Approvazione del Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

(omissis)

di approvare a sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 19/99 il nuovo regolamento edilizio comunale nel suo insieme che si allega alla presente deliberazione sotto "A", si da farne parte integrante e sostanziale omessane la lettura specifica nessuno dei presenti obiettando;

Di dare atto che il Regolamento è composto da:

- n. 71 articoli
- n. 10 modelli allegati
- n. 1 appendice all'art. 31 suddivisa in tre capitoli
- n. 1 tabella colori

Di dare atto che il campione di numero civico di cui all'art. 44 del regolamento stesso è depositato presso gli Uffici Comunali;

Di dare atto che il regolamento attualmente in vigore viene abrogato a decorrere dall'esecutività del presente nuovo regolamento;

Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore

- nel rispetto dello Statuto
- ad avvenuto adempimento della formalità di pubblicazione di cui alla normativa in premessa richiamata

- ad avvenuta pubblicazione, in particolare, per estratto della presente delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 8.7.1999 n. 19;

Di dichiarare che il regolamento suddetto è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione, approvato con D.C.R. 29.7.1999 n. 548-9691 e pubblicato sul B.U.R. del 1/9/99 supplemento al n. 35;

Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4, della L.R. 8.7.1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

28

Comune di Nizza Monferrato (Asti)

Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

Si rende noto che, ai sensi della L.R. 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.e.i. sarà pubblicato in data 1 febbraio 2003 il bando per l'assegnazione di alloggi di E.R.P.S. che si renderanno liberi negli anni 2003 - 2004.

La partecipazione è consentita ai residenti e a coloro che svolgono la propria attività in uno dei Comuni facenti parte dell'A.S.L. n. 19, distretto Asti Sud.

Le domande di partecipazione, compilate sui moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune sopra indicato, dovranno essere presentate entro il termine tassativo del 30 aprile 2003 salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato al 30 maggio 2003.

Il Responsabile del Settore
Sergio Demichelis

29

Comune di Omegna (Verbano Cusio Ossola)

Approvazione Bozza del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale

Il Dirigente del Servizio Ambiente, richiamata la Legge Regionale 20/10/2000 n. 52

avvisa

Che la Deliberazione Giunta Comunale n. 88 del 15.7.2002 di oggetto Approvazione Bozza del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale è depositata presso l'ufficio l'Ufficio Tecnico Comunale e pubblicata presso l'Albo Pretorio dal 5.2.03 al 7.3.2003 (30 giorni consecutivi).

Durante tale periodo chiunque ne avesse interesse può presentare osservazioni e proposte.

30

Comune di Postua (Vercelli)

Estratto deliberazione Consiglio comunale n. 4 del 23.1.03 "Approvazione regolamento edilizio comunale"

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi dell'art. 3 comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dare atto che il Regolamento è composto da n. 70 articoli e n. 10 modelli;

3) Di dare atto che il Regolamento testè approvato è conforme al Regolamento tipo formato dalla Regione;

4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente deliberazione;

5) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Responsabile del Servizio
Roberto Scalabrino

31

Comune di Pradlevés (Cuneo)

Del. C.C. n. 17/02 - Approvazione Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8/7/1999, n. 19, il Regolamento Edilizio Comunale, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dare atto che il Regolamento è composto da n. 76 articoli; n. 10 allegati; n. 1 appendice all'art. 31; certificato con gli estremi di approvazione:

2) Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 29/7/1999, n. 548-9691;

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8/7/1999, n. 19;

4) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge Regionale 8/7/1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

32

Comune di Pray (Biella)

Avviso di deposito degli atti espropriativi per opere di rivitalizzazione sito degradato con opere di urbanizzazione per il recupero di immobili esistenti a finalità produttive

Il Responsabile Area Tecnica

Vista la delibera n. 102 in data 28.10.2002 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di Lavori in oggetto;

avvisa

che presso la segreteria di questo Comune sono depositati, a far tempo dal 30.1.2003, ai sensi e per effetto dell'art. 10 della legge 22.10.1971 n. 865, gli atti progettuali ed espropriativi per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, interessati i terreni di cui al piano particolareggiato allegato alla delibera di G.M. n. 102 del 28.10.2002.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione chi ne ha interesse può presentare osservazioni redatte in carta libera, contenenti altresì le informazioni e le certificazioni richieste ai sensi degli art. 16 e 17 della legge 865/71, depositandole nella segreteria di questo Comune.

Le informazioni devono fornire ogni elemento utile alla determinazione della consistenza dell'immobile soggetto all'esproprio e documentare se l'immobile sia coltivato dal proprietario diretto coltivatore o da fittavolo, mezzadro, colono o partecipante. Analogo avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune e sarà notificato agli espropriandi nelle forme di legge.

Il presente avviso è esente da bollo, ai sensi dell'art. 22 - tab - B - D.P.R. 642/72, in quanto procedimento espropriativo.

Pray, 30 gennaio 2003

Il Responsabile del Procedimento
Roberto Conti

33

Comune di Pray (Biella)

Avviso di deposito degli atti espropriativi per opere di urbanizzazione aree industriali e commerciali - realizzazione nuova strada comunale di collegamento aree industriali esistenti

Il Responsabile Area Tecnica

Vista la delibera n. 103 in data 28.10.2002 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di Lavori in oggetto;

avvisa

che presso la segreteria di questo Comune sono depositati, a far tempo dal 30.1.2003, ai sensi e per effetto dell'art. 10 della legge 22.10.1971 n. 865, gli atti progettuali ed espropriativi per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, interessati i terreni di cui al piano particolareggiato allegato alla delibera di G.M. n. 103 del 28.10.2002.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione chi ne ha interesse può presentare osservazioni redatte in carta libera, contenenti altresì le informazioni e le certificazioni richieste ai sensi degli art. 16 e 17 della legge 865/71, depositandole nella segreteria di questo Comune.

Le informazioni devono fornire ogni elemento utile alla determinazione della consistenza dell'immobile soggetto all'esproprio e documentare se l'immobile sia coltivato dal proprietario diretto coltivatore o da fittavolo, mezzadro, colono o partecipante. Analogo avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune e sarà notificato agli espropriandi nelle forme di legge.

Il presente avviso è esente da bollo, ai sensi dell'art. 22 - tab - B - D.P.R. 642/72, in quanto procedimento espropriativo.

Pray, 30 gennaio 2003

Il Responsabile del Procedimento
Roberto Conti

34

Comune di Pray (Biella)

Avviso di deposito degli atti espropriativi per opere di urbanizzazione aree industriali e commerciali - costruzione nuovo ponte per raccordo aree industriali in sponda destra e sinistra torrente Sessera

Il Responsabile Area Tecnica

Vista la delibera n. 100 in data 28.10.2002 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di Lavori in oggetto;

avvisa

che presso la segreteria di questo Comune sono depositati, a far tempo dal

30.1.2003, ai sensi e per effetto dell'art. 10 della legge 22.10.1971 n. 865, gli atti progettuali ed espropriativi per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, interessati i terreni di cui al piano particolareggiato allegato alla delibera di G.M. n. 100 del 28.10.2002.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione chi ne ha interesse può presentare osservazioni redatte in carta libera, contenenti altresì le informazioni e le certificazioni richieste ai sensi degli art. 16 e 17 della legge 865/71, depositandole nella segreteria di questo Comune.

Le informazioni devono fornire ogni elemento utile alla determinazione della consistenza dell'immobile soggetto all'esproprio e documentare se l'immobile sia coltivato dal proprietario diretto coltivatore o da fittavolo, mezzadro, colono o partecipante. Analogo avviso è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune e sarà notificato agli espropriandi nelle forme di legge.

Il presente avviso è esente da bollo, ai sensi dell'art. 22 - tab - B - D.P.R. 642/72, in quanto procedimento espropriativo.

Pray, 30 gennaio 2003

Il Responsabile del Procedimento
Roberto Conti

35

Comune di Rimasco (Vercelli)

Avviso ad Opponendum

Il Sindaco

Ai sensi dell'art. 189 del D.P.R. n. 554/1999

Avverte

Che avendo l'impresa Valper di Aprile Giovanni & C. s.n.c., con sede in Rimasco, Località Ferrate 15, esecutrice dell'appalto relativo ai lavori di ristrutturazione dell'acquedotto comunale per la Frazione Oro Superiore, ultimato i relativi lavori in data 29.11.2002, chiunque vanti crediti verso di questa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dell'appalto anzidetto, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Rimasco, 30 gennaio 2003

Il Sindaco
Pierangelo Antonietti

36

Comune di Rivalta di Torino (Torino)

Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 29.11.2002: "Modifica dell'art. 16 e precisazioni di dettaglio degli artt. 13 e 18 del nuovo Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 12.3.2002 ai sensi della L.R. n. 19 dell'8.8.1999 - artt. 2-3"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare (omissis) la modifica all'art. 16 e le precisazioni di dettaglio degli artt. 13 e 18 del Regolamento Edilizio Comunale (allegato sub. A), precedentemente approvato con propria deliberazione n. 19 del 12.3.2002, così come risultano dall'allegato alla deliberazione, costituente parte integrante e sostanziale;

2. (omissis)

3. di dare atto che il predetto Regolamento Edilizio Comunale è redatto in conformità al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte, approvato con deliberazione C.R. 29.7.1999 n. 548-9691, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8.7.1999 n. 19 ed alla nota della Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica del 5.7.2002 con prot. n. 10534/61;

4. (omissis).

37

Comune di Roasio (Vercelli)

Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata

Si rende noto che, ai sensi della L.R. 28.3.1995 n. 46 e ss. mm. ed integrazioni è stato pubblicato in data 10 febbraio 2003.

Il bando per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di risulta.

La partecipazione è consentita ai residenti, o, a coloro che svolgono la propria attività lavorativa nel Comune di Roasio.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso l'Ufficio tecnico del Comune sopra indicato, dovranno essere presentate entro il termine tassativo del 31 marzo 2003 salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato al 30 aprile 2003.

Il Sindaco
A. Taraboletti

38

Comune di Roatto (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/6/2002: "Approvazione del Regolamento Edilizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 3, c. 3, della L.R. n. 19/99 il Regolamento edilizio comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di dare atto che il Regolamento è composto da 71 articoli, n. 10 modelli allegati e n. 1 appendice all'art. 31 per specifiche esigenze da rispettare durante la costruzione con le leggi del settore;

3. Di dichiarare che il presente Regolamento edilizio è conforme al regolamento edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/7/1999 n. 548-9691;

4. Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 8/7/1999 n. 19;

5. Di dare atto che il Regolamento edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L.R. n. 19/1999, alla Giunta regionale assessorato urbanistica.

Il Segretario comunale

V. Carafa

39

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Bando per l'assegnazione di posteggi per il commercio su area pubblica - mercati settimanali del mercoledì e del sabato

Il Segretario Generale

Visto il D.Lgs. 31.3.1998, n. 114;

Vista la L.R. 12.11.1999;

Vista la D.G.R. n. 32-2642 del 2.4.2001;

Vista la D.C.C. n. 107 del 7.11.2002 ad oggetto "Restituzione dei mercati a cadenza giornaliera e settimanale";

Visto il "Regolamento comunale dei mercati a cadenza giornaliera e settimanale" approvato con D.C.C. n. 53 del 18.6.2002;

Accertata la disponibilità di posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica - mercati del mercoledì e del sabato;

indice il presente bando per l'assegnazione dei posteggi e per il rilascio delle relative autorizzazioni secondo i seguenti criteri e modalità:

Posteggi disponibili

Mercato del mercoledì

posteggio ubicazione superficie periodicità spec.merceologica

n. 13 Piazza Garibaldi 7x4 annuale non alimentare

n. 14 Piazza Garibaldi 7x4 annuale non alimentare

n. 16 Piazza Garibaldi 6x4,5 annuale non alimentare

n. 1 Piazza C. Buttini 7x3,5 stagionale (*) angurie e meloni

(*) stagionale dal 1/6 al 15/9

Mercato del sabato

posteggio ubicazione superficie periodicità spec.merceologica

n. 246 Piazza Garibaldi 6x4 annuale non alimentare

n. 1 via Don Soleri 10x5 annuale prodotti per l'agricoltura e la zootecnia

n. 13 via Don Soleri 7x5 annuale prodotti per l'agricoltura e la zootecnia

n. 1 Piazza C. Buttini 7x3,5 stagionale (*) angurie e meloni

(*) stagionale dal 1/6 al 15/9

Criteri per la presentazione delle domande

Le domande devono pervenire in Comune entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Le domande, in competente bollo, presentate a mezzo lettera raccomandata o direttamente a mano presso il Comune, devono tra l'altro contenere: il numero di posteggio, l'ubicazione del posteggio, la superficie del posteggio, il settore merceologico o la specializzazione merceologica se prevista, ogni altro dato previsto dalle vigenti norme di settore.

La data di presentazione è quella risultante dal timbro di arrivo in Comune o, se la domanda è trasmessa a mezzo lettera raccomandata, dal timbro postale dell'ufficio accettante.

Le domande pervenute fuori termine verranno respinte e non daranno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Non può essere richiesto più di un posteggio da parte dello stesso soggetto.

Criteri per l'assegnazione dei posteggi

I posteggi e le relative autorizzazioni verranno assegnati in base ai seguenti criteri previsti dal titolo IV, Capo II, Sez. II, della D.G.R. n. 32-2642 del 2.4.2001:

1) richiesta da parte dei frequentatori del mercato che hanno perso la priorità nell'assegnazione giornaliera, a seguito di copertura dei posti da parte della Regione Piemonte in attuazione della legge n. 112/91 e relative norme di esecuzione. Tale criterio trova applicazione fino ad esaurimento dei soggetti stessi;

2) maggior numero di presenze effettive in spunta maturate dal richiedente nell'ambito dello stesso mercato;

3) maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte.

I titoli non dichiarati nell'istanza, ad eccezione del numero di presenze sul mercato, non verranno computati ai fini dell'attribuzione delle priorità. I titoli di cui al punto 1) dovranno essere opportunamente documentati. In assenza di idonea documentazione, da allegarsi all'istanza, tali titoli non verranno computati.

Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio del Comune.

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

La graduatoria ha la validità di un anno dalla data di approvazione.

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni contenute nelle norme e nei provvedimenti riportati in premessa.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio commercio del Comune - via Macallè n. 9 - tel. 0175211312 - 0175211372.

Le planimetrie con l'individuazione dei posteggi sono disponibili presso l'Ufficio commercio e presso l'Ufficio Polizia Municipale.

I fac-simili delle domande sono disponibili presso l'Ufficio commercio.

Saluzzo, 4 gennaio 2003

Il Segretario Generale
Calogero Milisenna

40

Comune di San Gillio (Torino)

Estratto decreto ordinanza

Comune di San Gillio, Provincia di Torino, Via Roma 6 - tel. 011/984.08.13 fax 011/984.07.57.

Si avvisa gli aventi causa che l'occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per eseguire i lavori di Riassetto Idraulico ed Idrogeologico del Territorio comunale verrà effettuata dal Geom. Gianfranco Re, con studio in Druento strada Pagliare 5/1 entro il termine del 29.4.2003 ed in conformità a quanto disposto dall'art. 3 della legge 3.1.1978 n. 1 verrà redatto lo stato di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi sopra citati.

Il Comune di San Gillio, in persona del suo rappresentato, in concomitanza alla compilazione dello Stato di Consistenza e sempre previa notifica e pubblicazione del suddetto avviso, provvederà, in contraddittorio con i proprietari, usufruttuari o, in loro assenza, con l'intervento di due testimoni, all'immissione nel possesso degli immobili, redigendo specifico verbale.

San Gillio, 27 gennaio 2003

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Giuseppa Parrinello

41

Comune di Sauze di Cesana (Torino)

Avviso ai creditori

Il Responsabile Tecnico
del Comune di Sauze di Cesana (TO)

Ai sensi art. 189 DPR 554 del 21/12/99 sui lavori pubblici comunica che: avendo l'Impresa Geotek S.r.l. con sede in Via Monfalcone, 171/C - Torino, aggiudicataria dell'esecuzione di sondaggi geognostici in Loc. Rollieres, ultimato i lavori in base al contratto di cottimo Rep. 87 del 14/10/2002, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti,

deve presentare in bollo l'istanza di credito od opposizione allo sviluppo cauzionale corredata dai titoli giustificativi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Sauze di Cesana, 30 gennaio 2003

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Bo

42

Comune di Scopa (Vercelli)

P.I.P. - Adozione definitiva

Il Consiglio Comunale

(omissis)

Visto il "Piano degli insediamenti produttivi della nuova area artigianale in Località "Prà dei Priori, così costituito:

Tav. 1 - Inquadramenti planimetrici; Tav. 2 - distribuzione delle aree a servizi; tav. 3 - Planimetria di progetto del P.I.P.; Tav. 4 - Sezioni e progetto planovolumetrico; Tav. 5 - Schema distributivo dei lotti con direzione assi dei fabbricati; Tav. 6 - Schema tipologico; All. 1 - Relazione Illustrativa; All. 2 - Norme specifiche di attuazione; All. 3 - Piano particellare; All. 4 - Documentazione fotografica;

(omissis)

delibera

1. Di adottare in via definitiva il "Piano degli insediamenti produttivi della nuova area artigianale in località "Pra dei Priori", così come sopra costituito e che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Angelo Biundo

Il Sindaco
Livio Riccio

43

Comune di Scopello (Vercelli)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21.12.2002: esame ed approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 19/99"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- Di approvare ai sensi dell'ar. T3 c. 3 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 il Regolamento edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di dare atto che il regolamento è composto da: nr. 70 articoli; nr. 10 modelli allegati;

- Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/7/1999 n. 548 -9691;

- Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ai sensi di legge, ed assumerà efficacia dopo l'approvazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19;

- Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

44

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Progetto preliminare della zonizzazione acustica del territorio comunale

Il Direttore del Settore Ambiente e Territorio

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 29.11.2002 è stato adottato il progetto preliminare della zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge n. 447/95 e della Legge regionale n. 52/00.

Che copia della deliberazione e relativi elaborati tecnici di cui all'oggetto sono depositati, a libera visione al pubblico, presso la Segreteria Tecnica e l'Ufficio Ambiente del Settore Ambiente e Territorio in Piazza Libertà n. 4, 2° piano (dal Lunedì al Venerdì) e presso la sede del Comando di Polizia Municipale in Via Galileo Ferraris n. 6 (Sabato e Festivi) per la durata di 30 giorni consecutivi dal 13 febbraio 2003 al 15 marzo 2003.

Che ogni soggetto interessato potrà presentare proposte e osservazioni inoltrandole all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune e alla Provincia di Torino dal 16 marzo al 14 maggio 2003.

Entro 120 giorni dall'avvio della procedura, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/00, la Provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti i soggetti interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Ambiente - Piazza Libertà n. 4, nei giorni lavorativi durante le ore d'ufficio, tel. 011-8028323.

Settimo Torinese, 29 gennaio 2003

Il Direttore
Giovanni Serra

45

Comune di Vallanzengo (Biella)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 11/12/2002 - Regolamento Edilizio - Approvazione - Proposta di deliberazione

Il Consiglio Comunale

- Vista la legge regionale 8.7.1999 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

- Dato atto che l'art. 2, comma 1 della legge regionale 8.7.1999 n. 19 prevede che ogni Comune sia dotato di regolamento edilizio;

- Considerato che l'art. 3, comma 4 prevede che l'approvazione del regolamento edilizio conforme al regolamento edilizio tipo, avvenga mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

- Che il regolamento edilizio approvato dal Comune sia trasmesso, con la deliberazione consiliare di approvazione, alla Giunta Regionale;

- Considerato che il Comune di Vallanzengo, alla data odierna risulta sprovvisto di regolamento edilizio aggiornato;

- Dato atto che il regolamento edilizio comunale allegato alla presente deliberazione è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte e approvato con D.G.R. n. 548-9691 in data 29.7.1999;

- Dato atto del parere espresso dal responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000;

delibera

1. Di approvare il regolamento edilizio comunale conforme a quello tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 548-9691 in data 29.7.1999, allegato alla presente deliberazione

2. Di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione e del regolamento edilizio comunale allegato alla Giunta Regionale.

Parere espresso dal responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica:

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Piergiorgio Tonello

Il Consiglio Comunale

- Vista la suesposta proposta di deliberazione;

- Dato atto del parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui ante;

- Con votazione palese la quale presenta il seguente esito: unanime a favore

delibera

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

46

Comune di Valle Mosso (Biella)

Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata - Comune di Valle Mosso - Provincia di Biella - Ambito territoriale n. 26

Il Responsabile del servizio

rende noto

Che, ai sensi della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.i. è stato pubblicato in data 13 febbraio 2003 il Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, che si renderanno disponibili nel

Comune di Valle Mosso durante il periodo di efficacia della graduatoria.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che vi svolgono la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli Uffici dei Comuni facenti parte del suddetto ambito territoriale, dovranno essere presentate entro il termine tassativo del giorno 31 marzo 2003, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di trenta giorni.

Valle Mosso, 13 febbraio 2003

Il Responsabile del Servizio Patrimonio
Claudio Marampon

47

Comune di Vigliano Biellese (Biella)

Ufficio Urbanistica - Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale (L.R. n. 52 del 20 ottobre 2000) - Avvio del procedimento amministrativo d'ufficio - Legge 241/90

Il Funzionario Responsabile Ufficio Urbanistica

Vista la D.C.C. n. 59 del 23/12/2002, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale.

Vista la Legge n. 52 del 20 ottobre 2000 e la D.G.R. n. 85-3802 del 6/8/2001;

Visto il regolamento comunale sui procedimenti amministrativi, in data odierna;

comunica

L'avvio al procedimento amministrativo d'ufficio, ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della Legge 241/90, inerte il provvedimento finale di Deliberazione Consiliare di Approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica;

Che l'Ufficio responsabile del procedimento presso cui chiunque può prendere visione dei predetti atti, è l'Ufficio Urbanistica del Comune (Via Milano n. 234 - piano secondo) che è aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,15 alle ore 16,00;

Che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Ramella Benna geom. Elisa;

Che il responsabile del provvedimento finale è il funzionario dell'Ufficio Urbanistica Garufi geom. Vincenzo;

avvisa

Che entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P. (data di avvio alla procedura), ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Vigliano Biellese ed alla Provincia di Biella proposte ed osservazioni.

Che il presente avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecuti

e trasmesso, unitamente al piano di zonizzazione, alla Provincia di Biella ed ai Comuni contermini che possono avanzare rilievi e proposte entro 120 (centoventi) giorni dall'avvio della procedura.

Vigliano Biellese, 31 gennaio 2003

Il Funzionario Responsabile
Ufficio Urbanistica
Vincenzo Garufi

48

Comune di Villar Vocchiardo (Torino)

Avviso ad opponendum

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21/12/1999 n.ro 554 e mod., sui lavori pubblici

avverte

Che, avendo l'appaltatore dei lavori di danni alluvionali ottobre 2000 - Disalvei e scogliere - Ditta Camardo S.r.l, Via G. Carducci, 49 Pinerolo (TO) ultimato i lavori in data 30/11/2002, in base al contratto d'appalto, chiunque vanta crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Villar Focchiardo, 13 febbraio 2003

Il Responsabile Area Tecnica
Roberto Conti

49

Comune di Villar Vocchiardo (Torino)

Avviso ad opponendum

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 del D.P.R. 21/12/1999 n.ro 554 e mod., sui lavori pubblici

avverte

Che, avendo l'appaltatore dei lavori di danni alluvionali ottobre 2000 - Attraversamento a guado e ripristino danni - Ditta Camardo S.r.l, Via G. Carducci, 49 Pinerolo (TO) ultimato i lavori in data 14/1/2003, in base al contratto d'appalto, chiunque vanta crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa,

dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Villar Focchiardo, 13 febbraio 2003

Il Responsabile Area Tecnica
Roberto Conti

50

ENEL Distribuzione S.p.A. - Torino

Avviso

Visto l'art. 3 della L.R. 26.4.84, n. 23

si rende noto

che in data 20/01/2003, è stata presentata al Presidente della Giunta della Regione Piemonte, la domanda per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una cabina elettrica a 132/15 kV denominata "Pragelato" e relativi raccordi alla linea elettrica aerea esistente a 132 kV "Cesana-Pinasca" T. 650 in comune di Pragelato (TO).

Con la stessa domanda è stato richiesto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 26.4.84 n. 23 che l'autorizzazione dell'impianto in argomento abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonchè di inamovibilità in deroga all'art. 122 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, delle relative opere.

Alle opere dichiarate inamovibili non si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 122 del T.U. 11.12.1933 n. 1775.

La domanda ed i documenti ad essa allegati sono depositati presso la Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino per trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Chiunque ne abbia interesse può presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 26.4.84 n. 23 osservazioni al Settore sopraccitato entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Torino, 20 gennaio 2003

Responsabile del Centro
Alta Tensione
Vincenzo Colloca

51

Provincia di Alessandria - Servizio Tutela e valorizzazione risorse idriche

Determinazione dirigenziale n. 1038/105280 del 20/11/2002. Derivazione n. 422 - Ditta Croce Massimo. Subingresso e variante alla concessione di derivazione d'acqua ad uso industriale dal fiume Bormida in Comune di Cassine precedentemente assentita alla ditta O.P. s.n.c.. Assenso

Il Dirigente di Settore

(omissis)

determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, il subingresso e la variante nel-

la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Bormida in Comune di Cassine ad uso industriale (precedentemente assentita alla ditta O.P. S.n.c. di Olivieri Fabrizio e Piacenza Massimiliano) a favore della Ditta Croce Massimo (omissis).

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data del 18/4/1991, giorno successivo alla scadenza della precedente concessione, nella misura massima di mod. 0,30 (l/s 30) e media di mod. 0,054 (l/s 5,4);

b) di approvare il disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 10/10/2002, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, a decorrere dal 18/4/2003, il canone stabilito nella misura di legge;

- a lasciare defluire liberamente a valle della captazione le seguenti portate minime istantanee: 441 l/s fino al 31/12/2004; 882 l/s dal 1/1/2005.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Difesa del Suolo - V.I.A. - Protezione Civile
Claudio Coffano

Estratto del disciplinare:

Art. 1 - Quantità ed uso dell'acqua da derivare

La variante consisterà nell'aumento delle portate (massima e media) nonchè nella variazione del modo di presa dell'acqua.

La portata d'acqua derivate dalla sponda sinistra del fiume Bormida, in località La Giara nel Comune di Cassine - quota m. 118 s.l.m. - Foglio n. 70 della Carta d'Italia "Acqui" - coordinate U.T.M. 4954800-462970 (ulteriore punto di presa in sponda sinistra del Fiume Bormida) è fissata nella misura massima di moduli 0,30 (l/s 30) e media di moduli 0,30 (l/s 30) e media di moduli 0,054 (l/s 5,4).

L'acqua verrà utilizzata per il lavaggio di materiale inerte nell'impianto sito in Comune di Cassine - Loc. La Giara come da elaborati grafici di progetto.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

52

Provincia di Asti - Area sviluppo sociale e lavoro - servizio promozione sociale ed economica

Determinazione del dirigente - Iscrizione alla Sezione Provinciale di Asti del Registro Regionale del Volontariato - Sezione Protezione Civile - dell'Organizzazione "Associazione Vigili del Fuoco Volontari" con sede in Nizza Monferrato (AT), via Oratorio n. 4

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) Di iscrivere alla Sezione Provinciale di Asti del Registro Regionale del Volontariato - Sezione Protezione Civile - l'Organizzazione "Associazione

vigili del fuoco volontari” con sede in Nizza Monferrato (AT), Via Oratorio n. 4.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segretaria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento, nonché al competente Settore della Regione Piemonte.

4) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente dell'Area
Sviluppo Sociale e Lavoro
Massimo Caniggia

53

Provincia di Asti - Area sviluppo sociale e lavoro - servizio promozione sociale ed economica

Determinazione del dirigente - Iscrizione alla Sezione Provinciale di Asti del Registro Regionale del Volontariato - Sezione Tutela e valorizzazione dell'ambiente - dell'Organizzazione "Ente tutela pesca del bacino del Tanaro Onlus" con sede in Asti, C.so Matteotti n. 44

(omissis)

determina

1) Di iscrivere alla Sezione Provinciale di Asti del Registro Regionale del Volontariato - Sezione Tutela e valorizzazione dell'ambiente - l'Organizzazione "Ente Tutela Pesca del bacino del Tanaro Onlus" con sede in Asti, C.so Matteotti n. 44.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segretaria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento, nonché al competente Settore della Regione Piemonte.

4) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente dell'Area
Sviluppo Sociale e Lavoro
Massimo Caniggia

54

Provincia di Asti - Area sviluppo sociale e lavoro - servizio promozione sociale ed economica

Iscrizione alla Sezione Provinciale di Asti del Registro Regionale del Volontariato - Sezione Sanitaria - dell'Organizzazione "S.O.M. - Solidarietà Odontoiatrica nel mondo" con sede in Asti, Via Montebruno n. 8

Il Dirigente

(omissis)

determina

1) Di iscrivere alla Sezione Provinciale di Asti del Registro Regionale del Volontariato - Sezione Sanitaria - l'Organizzazione "S.O.M. - Solidarietà Odontoiatrica nel Mondo" con sede in Asti, via Montebruno n. 8.

2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

3) Di inviare, successivamente, il presente provvedimento alla Segretaria Generale dell'Ente ai fini della pubblicazione della stessa all'Albo della Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento, nonché al competente Settore della Regione Piemonte.

4) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, la presente determinazione potrà inoltre essere revocata o annullata dal sottoscritto in via di autotutela.

Il Dirigente dell'Area
Sviluppo Sociale e Lavoro
Massimo Caniggia

55

Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 1012 del 31 dicembre 2002 - Progetto di cave tube superiori - Lotti 1,2,3, e 3° - 1° Cantiere Alto - Comune di Bagnolo Piemonte - Proponente: Ditta Beltramo F.lli di Beltramo Adolfo & C. s.n.c. con sede a Barge, Via F. Filzi 2 - Giudizio di Compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di cave tube superiori - Lotti 1, 2, 3, e 3° - 1° Cantiere Alto - Comune di Bagnolo Piemonte, presentato dalla Ditta Beltramo F.lli di Beltramo Adolfo & C. s.n.c. con sede a Barge, Via F. Filzi 2, subordinatamente:

- alla effettuazione di una caratterizzazione qualitativa dello stato attuale delle acque superficiali mediante il rilevamento dell'IBE e del parametro Solidi Sospesi Totali nel Torrente Luserna in due punti: uno immediatamente a monte e uno immediatamente a valle della confluenza dell'impluvio di fondovalle nel quale recapita il sistema di drenaggio delle acque superficiali provenienti dall'area di cava;

- alla individuazione di un piano di monitoraggio per il rilevamento degli stessi parametri negli stessi due punti di cui al punto precedente. I rilevamenti descritti andrebbero ripetuti annualmente fino al recupero finale dell'area di cava ed i risultati di volta in volta trasmessi anche all'ARPA - Dip. di Cuneo.

2. Di subordinare inoltre l'autorizzazione comunale prevista dalla Legge Regionale n. 69/78 e s.m.i. al rispetto delle condizioni risultanti dall'allegato A al presente atto;

3. Di dare atto che:

- Il Corpo Forestale dello Stato si è impegnato ad emettere l'atto unico necessario nell'ambito del presente procedimento entro 15 giorni dall'adozione della deliberazione esprimente il giudizio di compatibilità ambientale e che eventuali condizioni ulteriori ivi previste verranno recepite nella determinazione del Dirigente Provinciale responsabile, da emettersi entro 30 giorni dall'adozione del presente atto;

- Il Comune di Bagnolo si è impegnato a procedere alla autorizzazione definitiva per la coltivazione della cava appena perfezionati gli atti di cui sopra;

- Dovrà essere comunicata la data di avvio dei lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell'ARPA, in Via M. D'Azeglio 4, Cuneo;

4. di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

5. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000;

6. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto.

56

Provincia di Cuneo - Settore Risorse Idriche

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 29.11.1996 n. 88 - art. 4 - Derivazioni di acque pubbliche da pozzo n. 5393 - Comune di Busca - Ditta Monge Giovanni istanza 24.8.99

Determinazione dirigenziale n. 177 del 21.11.2002 ha rilasciato la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data della determinazione suddetta di derivare dal Pozzo n. 5393 mod. max 0,01 (l/s 1) e medi 0,005 l/s (0,5) ad uso irriguo

Estratto del disciplinare

Art. 10 - Riserve

La concessione dovrà intendersi fatta entro i limiti della disponibilità dell'acqua e che rientrano nelle competenze dell'Amministrazione concedente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

La Ditta renderà sollevata ed indenne l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi, i quali si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Registrato a Cuneo il 28.11.2002 al n. 6244 serie 3[^]. Esatte E.U. 134,27.

Cuneo, 14 gennaio 2003

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

57

Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 950 del 17 dicembre 2002. L.R. 40/98 e s.m.i., artt. 12 e 13. Progetto di ampliamento deposito rifiuti pericolosi nel Comune di Fossano (CN), Via Ghiglione 16/18. Proponente: Rosso S.r.l. - Piazza Romanisio, 27 - Fossano. Giudizio di compatibilità Ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.. Approvazione del progetto ed autorizzazione all'esercizio ex artt. 27 e 28 D.lgs. 22/97

(omissis)

In conclusione, alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell'intervento in questione svolta dagli enti e dagli organi tecnici interessati nel corso delle due Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente;

sulla base del parere favorevole espresso dal Comune di Fossano - sede dell'ampliamento proposto - relativamente alla conformità urbanistico-edilizia dello stesso;

emerge la compatibilità ambientale dell'intervento di ampliamento in progetto, così come modificato conseguentemente alle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, alle seguenti condizioni:

- deve essere realizzato un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche insistenti sulle aree adibite al transito dei mezzi finalizzato al convogliamento delle stesse ad un opportuno impianto di trattamento, prima del recapito finale in pubblica fognatura;

- la tenuta idraulica della vasca esistente, precedentemente adibita allo stoccaggio degli accumulatori al piombo esauriti ed ora destinata ai rifiuti fangosi, deve essere collaudata da professionista abilitato. La relativa certificazione deve essere inviata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo;

- non è consentita la miscelazione di rifiuti speciali pericolosi con rifiuti speciali non pericolosi e di categorie diverse di rifiuti speciali pericolosi di cui all'Allegato G del D.Lgs 22/97 e s.m.i., fatto salvo quanto espressamente derogato nell'allegato provvedimento di cui agli artt. 27 e 28 della citata normativa;

- l'uso dei serbatoi S5, S8 e S9, a garanzia di una corretta gestione dell'impianto di stoccaggio e delle possibilità di effettuare opportuni controlli da parte degli enti preposti deve essere destinato in modo esclusivo a tipologie omogenee di rifiuti;

- l'istante dovrà presentare contestualmente ai certificati di regolare esecuzione dei lavori autorizzati, una relazione tecnica descrittiva dei criteri di individuazione delle classi di pericolo per le diverse tipologie di rifiuti. Nello stesso elaborato dovranno essere illustrate le modalità di stoccaggio adottate valutando la presenza di rifiuti incompatibili fra loro nello stesso settore di stoccaggio; inoltre, dovrà

essere prodotta una planimetria riportante le nuove aree di stoccaggio individuate;

- per lo stoccaggio di rifiuti fangosi ad elevata componente liquida devono essere adottati contenitori a tenuta che cautelino dalla dispersione; a tal proposito, si richiama il rispetto delle condizioni stabilite nelle norme tecniche generali di cui all'allegato 3 del D.M. 12.6.2002, n. 161;

- al fine di facilitare l'operato degli Organi di controllo, ciascun serbatoio e contenitore adibito allo stoccaggio dovrà recare un'etichetta indicante la tipologia di rifiuti stoccata. Altresì, si deve provvedere all'inserimento, sul registro di carico e scarico rifiuti, dell'indicazione del settore del deposito nel quale il rifiuto è stato collocato;

- tutte aree destinate al carico e scarico rifiuti in genere, al travaso ed alla miscelazione debbono essere delimitate con opportuna segnaletica;

- la destinazione finale dei rifiuti deve risultare presso un impianto debitamente autorizzato; è vietato il conferimento dei rifiuti ad ulteriori impianti di deposito preliminare in conto terzi; fatto salvo quanto disposto nell'allegato provvedimento ex D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;

- gli esiti dei monitoraggi effettuati nell'ambito del sistema di gestione ambientale, devono essere trasmessi alla Provincia e il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo;

- dovrà essere data comunicazione della data di inizio lavori all'ARPA - Dipartimento provinciale di Cuneo - con un preavviso di almeno 15 giorni.

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 6.6.2002 e del 14.10.2002 e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

Facendo altresì salvi gli ulteriori adempimenti eventualmente necessari per l'acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera ed in particolare la concessione edilizia.

Dando atto altresì che non è risultato possibile integrare nel presente procedimento l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, per il rilascio della quale è competente il Comune di Fossano, in quanto è ancora in corso la relativa istruttoria.

Tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte del Relatore

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento deposito rifiuti pericolosi da realizzare nel Comune di Fossano, Via Ghiglione 16/18, presentato dal Sig. Piero Molino, in qualità di legale rappresentante della ditta Rosso S.r.l., con sede legale in Fossano, Piazza Romanisio, 27.

2. Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato alle seguenti condizioni:

- deve essere realizzato un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche insistenti sulle aree adibite al transito dei mezzi finalizzato al convogliamento delle stesse ad un opportuno impianto di

trattamento, prima del recapito finale in pubblica fognatura;

- la tenuta idraulica della vasca esistente, precedentemente adibita allo stoccaggio degli accumulatori al piombo esauriti ed ora destinata ai rifiuti fangosi, deve essere collaudata da professionista abilitato. La relativa certificazione deve essere inviata alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo;

- non è consentita la miscelazione di rifiuti speciali pericolosi con rifiuti speciali non pericolosi e di categorie diverse di rifiuti speciali pericolosi di cui all'allegato G del D.Lgs. 22/97 e s.m.i., fatto salvo quanto espressamente derogato nell'allegato provvedimento di cui agli artt. 27 e 28 della citata normativa;

- l'uso dei serbatoi S5, S8 e S9, a garanzia di una corretta gestione dell'impianto di stoccaggio e delle possibilità di effettuare opportuni controlli da parte degli enti preposti, deve essere destinato in modo esclusivo a tipologie omogenee di rifiuti;

- l'istante dovrà presentare contestualmente ai certificati di regolare esecuzione dei lavori autorizzati, una relazione tecnica descrittiva dei criteri di individuazione delle classi di pericolo per le diverse tipologie di rifiuti. Nello stesso elaborato dovranno essere illustrate le modalità di stoccaggio adottate valutando la presenza di rifiuti incompatibili fra loro nello stesso settore di stoccaggio; inoltre, dovrà essere prodotta una planimetria riportante le nuove aree di stoccaggio individuate..

- per lo stoccaggio di rifiuti fangosi ad elevata componente liquida devono essere adottati contenitori a tenuta che cautelino dalla dispersione; a tal proposito si richiama il rispetto delle condizioni stabilite nelle norme tecniche generali di cui all'Allegato 3 del D.M. 12.6.2002, n. 161;

- al fine di facilitare l'operato degli Organi di controllo, ciascun serbatoio e contenitore adibito allo stoccaggio dovrà recare un'etichetta indicante la tipologia di rifiuto stoccata. Altresì, si deve provvedere all'inserimento, sul registro di carico e scarico rifiuti, dell'indicazione del settore del deposito nel quale il rifiuto è stato collocato;

- tutte aree destinate al carico e scarico rifiuti in genere, al travaso ed alla miscelazione debbono essere delimitate con opportuna segnaletica;

- la destinazione finale dei rifiuti deve risultare presso un impianto debitamente autorizzato; è vietato il conferimento dei rifiuti ad ulteriori impianti di deposito preliminare in conto terzi; fatto salvo quanto disposto nell'allegato provvedimento ex D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;

- gli esiti dei monitoraggi effettuati nell'ambito del sistema di gestione ambientale, devono essere trasmessi alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo;

- dovrà essere data comunicazione della data di inizio lavori all'ARPA - Dipartimento provinciale di Cuneo - con un preavviso di almeno 15 giorni.

3. di approvare, ai sensi della L.R. 24/02 e del D.Lgs. 22/97, il progetto di ampliamento deposito rifiuti pericolosi da realizzare nel Comune di Fossano, Via Ghiglione 16/18, presentato dal Sig. Piero Molino, in qualità di legale rappresentante della Rosso S.r.l., con sede legale in Fossano, Piazza Romanisio 27, e di autorizzare l'istante all'esercizio dell'impianto medesimo nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute negli allegati A, 1, 2, 3, che co-

stituiscono parte integrante della presente deliberazione;

4. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., ricomprese nel presente atto e descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 6.6.2002 e del 14.10.2002, conservati agli atti dell'Ente;

5. di dare atto che non è risultato possibile integrare - in quanto è ancora in corso la relativa istruttoria - nel presente procedimento l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, per il rilascio della quale è competente il Comune di Fossano;

6. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendono eventualmente necessari per l'acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, ed in particolare la concessione edilizia che il Comune di Fossano, sede dell'impianto, con dichiarazione resa a verbale della Conferenza dei Servizi del 14.10.02, si è impegnato a rilasciare nel termine di 15 gg. dall'ottenimento delle integrazioni di rito;

7. di inviare copia del presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

8. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000;

9. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia.

Avverso il presente provvedimento è possibile, da parte dei soggetti legittimati, ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di cui sopra.

Allegati

(omissis)

58

Provincia di Cuneo

Deliberazione G.P. n. 1013 del 31 dicembre 2002. Progetto di realizzazione impianto di selezione di rifiuti urbani ed assimilati del Bacino Albese-Braidese, da realizzare nel Comune di Sommariva Bosco. Proponente: Azienda Albese Braidese Smaltimento Rifiuti, Piazza Risorgimento 1, Alba. Giudizio di compatibilità ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i. Approvazione di progetto ed autorizzazione all'esercizio ex artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97

(omissis)

La Giunta provinciale

(omissis)

delibera

1. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di realizzazione impianto di selezione di rifiuti solidi urbani ed assimilati del Bacino Albese-Braidese, da realizzare nel Comune di Sommariva Bosco, presentato dal Sig. Mario Bertolusso, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Azienda Albese Braidese Smaltimento Rifiuti, Piazza Risorgimento 1, Alba;

2. Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato alle seguenti condizioni:

- con riferimento alla caratterizzazione ambientale del sito ed alla definizione dello stato di bacino l'Azienda proponente dovrà provvedere a condurre ulteriori indagini sui terreni e sulla qualità delle acque sotterranee, finalizzate a verificare, a breve termine, l'origine - anche naturale - degli anomali valori riscontrati per alcuni parametri;

- le fasi di vagliatura secondaria e di raffinazione del sottovaglio secondario stabilizzato sono da considerarsi subordinate all'effettiva possibilità di impiego del materiale ottenuto per i recuperi ambientali, sia dal punto di vista normativo sia in funzione delle effettive richieste del mercato;

- l'Azienda proponente dovrà altresì documentare in relazione alle modalità di stoccaggio in ingresso, al tempo di permanenza ed al quantitativo di frazione organica raccolta da utenze separate; inoltre dovrà relazionare dettagliatamente in merito alla correlazione tra le modalità di gestione dell'esistente impianto di compostaggio rifiuti, attivo nel Comune di Sommariva Perno, e l'impianto di preselezione di che trattasi;

- la frazione secca combustibile, in uscita dalla sezione di raffinazione, deve essere destinata alla valorizzazione energetica;

- non sono assentiti i rifiuti speciali non assimilati richiesti dal proponente all'impianto poichè lo stesso non è destinato alla produzione di composto di qualità e risulta già autorizzato, in capo alla medesima Azienda, l'impianto di compostaggio di Sommariva Perno;

- alla luce delle BAT, dovrà essere previsto, per gli effluenti gassosi da inviare al biofiltro, il preliminare trattamento con scrubber;

- il Comune di Sommariva Bosco dovrà provvedere ad adeguare il proprio P.R.G.C. recependo la variante così come approvata in attuazione dell'art. 27, comma 5, capo IV del D.lgs 22/97;

- dovrà essere data preventiva comunicazione della data di inizio lavori all'ARPA - Dipartimento provinciale di Cuneo;

3. di approvare, ai sensi della L.R. 24/02 e del D.Lgs. 22/97, il progetto di realizzazione dell'impianto di selezione rifiuti solidi urbani ed assimilati del Bacino Albese-Braidese, da realizzare nel Comune di Sommariva Bosco, presentato dal Sig. Mario Bertolusso, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Azienda Albese Braidese-Smaltimento Rifiuti, Piazza Risorgimento 1, Alba e di autorizzare l'istante all'esercizio dell'impianto medesimo nel rispetto delle prescrizioni tutte contenute negli allegati che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

4. di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., ricomprese nel presente atto e descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del

11.6.2002 e del 3.12.2002, conservati agli atti dell'Ente;

5. di dare atto che l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 22/97, come previsto al comma 5 dell'art. 27 del Capo IV del D.Lgs. medesimo, costituisce variante al vigente P.R.G.C. di Sommariva Bosco;

6. di dare atto che la Regione Piemonte - Settore Urbanistica-Territoriale di Cuneo si impegna, per quanto di competenza, a tener conto delle risultanze delle Conferenze dei Servizi nonché del presente provvedimento;

7. di dare atto che il Comune di Sommariva Bosco sede dell'impianto, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera sul proprio territorio comunale, precisamente sui terreni distinti a catasto al Fig. 26, mappale 43;

8. di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'opera;

9. di inviare copia del presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

10. di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000;

11. di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia.

Avverso il presente provvedimento è possibile, da parte dei soggetti legittimati, ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalle date di cui sopra.

Allegati

(omissis)

59

Provincia di Torino

Decreto di occupazione d'urgenza n. 1 - 3907/2003

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
della Provincia di Torino

(omissis)

determina

Art. 1

- in favore del Consorzio per l'arginatura e sistemazione del torrente Banna-Bendola - Piazza Vittorio Emanuele n. 18 - Nole è autorizzata l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori di sistemazione del torrente Banna -Bendola - 5° lotto - formazione casse di espansione in territorio dei Comuni di Mathi e Balangero, quale rappresentata negli elaborati in premessa

indicati e allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

Art. 2

- La durata dell'occupazione di cui al presente provvedimento è di anni cinque dal termine iniziale del 20/12/2002;

Art. 3

- Il presente decreto perderà la propria efficacia ove l'occupazione degli immobili di cui agli allegati elaborati non segua entro il di tre mesi dalla data di emanazione dello stesso.

Art. 4

- Il Consorzio corrisponderà agli aventi diritto, a propria esclusiva cura e responsabilità, nei termini di cui all'art. 23 L. 3/1/1978 n. 1 e succ. modif. e integr., le indennità determinate dalla Commissione (istituita ai sensi dell'art. 161. 22/10/1971 n. 865 e succ. modif. e integr.) su specifica richiesta in tal senso del Consorzio stesso.

Art. 5

- Il Geom. Pio Poli, - Studio Poli e Valla geometri associati - Via V. Casalis n. 59 - Torino, su apposito incarico conferito dal Consorzio stesso, procederà alla redazione dello stato di consistenza e all'immissione nel possesso, ai sensi della L. 3/1/1978 n. 1 e succ. modif. e integr. per gli immobili di cui agli elaborati allegati al presente provvedimento.

Art. 6

- Il Consorzio provvede, a propria esclusiva cura e responsabilità, a tutte le notificazioni e pubblicazioni prescritte dalla vigente normativa, in premessa indicata.

Art. 7

- Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento è efficace dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Torino, 9 gennaio 2003

Il Dirigente Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

60

Provincia di Torino - Area Viabilità ed Edilizia

Strade provinciali nel Comune di Vigone. Retrocessione al Comune di un tratto della S.P. n. 129 di Carmagnola costituente traversa interna del centro abitato

(omissis)

A decorrere dalla data odierna il tratto stradale di cui trattasi sarà assunto in consegna da parte del Comune di Vigone che d'ora in poi dovrà provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria.

La Provincia trasmetterà al Comune di Vigone le concessioni rilasciate o in corso di rilascio riguar-

danti tutti i servizi lungo la strada oggetto del presente verbale.

Dall'anzidetta data saranno di competenza dell'Amministrazione Comunale i provvedimenti di concessione/autorizzazione a terzi per l'esecuzione di opere di realizzazione nuovi impianti e di manutenzione interessanti il tronco stradale di cui sopra.

La consegna di cui trattasi ha validità dalla data del presente verbale, redatto in duplice copia e sottoscritto dai rappresentanti del Comune di Vigone e della Provincia di Torino.

Vigone, 31 ottobre 2002

61

Provincia di Torino

Prat. n. 93/2002. Occupazione d'urgenza degli immobili necessari alla realizzazione delle rotatorie nei Comuni di San Giorgio, San Giusto e Montalenghe lungo la S.P. 53 di San Giorgio

(omissis)

determina

Art. 1

In favore della Provincia di Torino è autorizzata l'occupazione d'urgenza per la durata di cinque anni, decorrenti dal 26.11.2002 data del provvedimento con cui venne perfezionata la dichiarazione di pubblica utilità e con cui si fissavano i termini del procedimento espropriativo e dei lavori degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera indicata in premessa e descritti nell'allegato ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

La presente determinazione perderà la propria efficacia, ove l'occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non avvenga entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione della presente determinazione.

Art. 3

La Provincia di Torino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, l'indennità di occupazione ai sensi della vigente normativa.

Art. 4

La presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme di legge.

Art. 5

Estratto della presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale del Comune di San Giorgio, Montalenghe e San Giusto.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente determinazione non ha rilevanza contabile.

Torino, 27 gennaio 2003

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Laura Donetti

62

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Strambino (Torino)

Modifica accordo di programma sottoscritto il 21 luglio 2000 tra il Comune di Strambino, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Vische e la Società Canavesana Servizi per la realizzazione di una discarica di 1^a categoria in località Isoletta del Comune di Strambino e della relativa viabilità di accesso

Data avvio procedimento: 30 gennaio 2003, data in cui si è tenuta la conferenza di servizi di cui all'art. 34 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000 per la definizione delle modifiche all'accordo.

Istanza: nota del Comune di Strambino prot. 400 del 17.1.2003

Termini per la conclusione del procedimento: 30 giorni

Responsabile del Procedimento: Laura Principe - Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Strambino

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Segreteria del Comune di Strambino.

Termine per la presentazione di memorie scritte e documenti: 10 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

Direzione Didattica di Cossato - Scuola Media "Leonardo da Vinci" - Cossato (Biella)

Comunicazione di avvio di procedimento - Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 D.L.vo n. 267/2000 tra la Direzione Didattica di Cossato, Scuola Media "Leonardo da Vinci" di Cossato, Regione Piemonte, Provincia di Biella, Comune di Cossato, Consorzio dei Comuni Biellese, Azienda Sanitaria Locale n. 12 di Biella, Cissabo di Cossato avente per oggetto: Perseguimento delle politiche di assistenza e integrazione dei soggetti in situazione di handicap sensoriale in attuazione del progetto sperimentale di "Bilinguismo - Lingua Italiana - Lingua Italiana dei Segni (LIS) per l'integrazione di alunni sordi nella scuola comune"

Data di avvio del procedimento: 3/2/2003

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 giorni

Responsabile del procedimento: Ermes Preto - D.S. Direzione Didattica di Cossato

Funzionario cui rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Ermes Preto - D.S. Direzione Didattica di Cossato

Ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti: Direzione Didattica di Cossato, P.za Angiono n. 24, 13836 Cossato (BI) - tel. 01593019 - fax 0159840126 - e-mail: d.d.cossato@libero.it

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Provincia di Alessandria - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Potenziamento discarica controllata di 1° categoria per R.S.U. Frazione Secca e assimilabili, mediante la costruzione di una vasca per lo smaltimento di capacità totale lorda di 425.600 mc. in Strada vecchia per Boscomarengo del Comune di Novi Ligure (AL) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di via ai sensi dell'art. 13, c. 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 27 gennaio 2003 il Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Ovadese Valle Scrivia - Strada vecchia per Bosco Marengo - 15067 Novi Ligure (AL) ha depositato presso l'Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria - via Galimberti 2 - ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto per: "Potenziamento discarica controllata di 1° categoria per r.s.u. frazione secca e assimilabili, mediante la costruzione di una vasca per lo smaltimento di capacità totale lorda di 425.600 mc, sita in Strada Vecchia per Bosco Marengo del Comune di Novi Ligure", allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Alessandria - Prot. di ricevimento nr. 9826 del 27/1/2003 - ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998.

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La stampa" pubblicato in data 27/1/2003.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per quarantacinque giorni a partire dal 27/1/2003, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/1998.

Ai sensi dell'art.4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è la dott.ssa Maria Cristina Reggiani, tel. 0131-304560, responsabile del Servizio Affari Generali della Direzione Ambiente e Territorio via Galimberti, 2 Alessandria. Responsabile dell'Or-

gano Tecnico V.I.A. è l'Ing. Claudio Coffano, tel. 0131-304565, Dirigente del Settore Difesa del Suolo - V.I.A. - Protezione Civile della Provincia di Alessandria.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Responsabile
Settore Difesa Suolo - V.I.A. - Protezione Civile
Claudio Coffano

Provincia di Alessandria

Progetto per coltivazione cava di inerti sita in località "Gorreta" del Comune di Castelnuovo Bormida (AL) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40

In data 28 gennaio 2003 il sig. Massimo Croce, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Croce Massimo estrazioni materiali inerti con sede legale in Incisa Scapaccino (AT) - via Prata, n.8 e sede operativa in Cassine (AL) - Località La Giara, n. 4 - ha depositato presso l'Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria - via Galimberti 2 - ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto per: "coltivazione cava di inerti sita in località Gorreta", nel territorio del Comune di Castelnuovo Bormida (AL)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata alla Provincia di Alessandria - Prot. di ricevimento n. 10193 del 28/1/2003 - ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/1998.

Contestualmente il proponente ha dato avviso del deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa" - pubblicato in data 26/1/2003.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito dalle ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni della settimana, sabato e domenica esclusi, per quarantacinque giorni a partire dal 28/1/2003, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/1998.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è la dott.ssa Maria Cristina Reggiani, tel. 0131-304560, responsabile del Servizio Organizzazione Conferenze servizi della Direzione Ambiente e Territorio via Galimberti, 2 Alessandria.

Responsabile dell'Organo Tecnico V.I.A. è l'Ing. Claudio Coffano, tel. 0131-304565, Dirigente del Settore Difesa del Suolo - V.I.A. - Protezione Civile della Provincia di Alessandria.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Responsabile
Settore Difesa Suolo - V.I.A. - Protezione Civile
Claudio Coffano

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di discarica controllata per lo smaltimento di materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 7 gennaio 2003 il Sig. Marcello Negro, in qualità di amministratore unico della Cave Negro S.r.l., con sede legale in Fossano, via Salmour 1 - ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di discarica controllata per lo smaltimento di materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto da realizzarsi in Fossano, Fraz. Loreto, Loc. Casc. Monastero - (prot. generale di ricevimento n. 61841 in data 30.12.2003; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 7.1.2003 con n. ord. 1/VAL/2003).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 19.12.2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino - tel. 0171-445370 - Dirigente dell'Area del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La Dirigente dell'Area del Territorio
Chiara Pepino

Provincia di Cuneo - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di centrale idroelettrica "Torrazza" in località Fucine Simondi nel Comune di Dronero. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 7 gennaio 2003 il Sig. Francesco Pejrone, in qualità di presidente della Falci S.p.A., con sede legale in Dronero, Via Cuneo 3/5/7 - ha depositato, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale e relativi allegati del progetto di centrale idroelettrica "Torrazza" in località Fucine Simondi nel Comune di Dronero - (prot. generale di ricevimento n. 86 in data 2.1.2003; pervenuto all'Ufficio Deposito Progetti in data 7.1.2003 con n. ord. 2/VAL/2003).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 19.12.2002.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, 12100 Cuneo, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, per 45 giorni a partire dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 45 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. 40/98 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è la Dott.ssa Chiara Pepino - tel. 0171-445370 - Dirigente dell'Area del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La Dirigente dell'Area del Territorio
Chiara Pepino

Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Pianificazione e gestione attività estrattive

Progetto: Modifica di un impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, Avigliana - Proponente: Ecoidea Tre S.r.l., Avigliana - Interruzione dei termini della fase di Verifica della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

La Società Ecoidea Tre S.r.l., con sede legale in Via Avogadro n. 23, 10051 Avigliana, ha depositato

presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Modifica di un impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, Avigliana, rientrante nella categoria progettuale n. 5 dell'allegato A2.

In data 23/1/2003 è stato pubblicato sul B.U.R. l'avviso al Pubblico recante la notizia di avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di V.I.A., determinando l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 40/98.

Nel corso dell'istruttoria relativa al progetto, a seguito degli approfondimenti effettuati, è emerso che esso risulta prossimo al Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) denominato "Laghi di Avigliana".

Si rende pertanto necessario che, in relazione alle disposizioni contenute nel D.P.R. 357/97 e sulla base di quanto previsto dal D.P.G.R. n. 16/R del 16/11/2001 "Regolamento Regionale recante disposizioni in materia di valutazione di incidenza", la relazione tecnica presentata dal proponente venga integrata ai fini dell'avvio del procedimento di Valutazione di incidenza, che deve essere contestuale alla fase di verifica della procedura di V.I.A. (art. 10 l.r. 40/98).

Al fine di acquisire la documentazione prevista dalla normativa vigente, si interrompono pertanto i termini relativi alla fase di verifica della procedura di V.I.A. relativa al progetto in oggetto.

Dell'Avvio della Procedura di Verifica, al seguito del perfezionamento dell'istanza da parte del proponente, verrà data notizia, ai sensi di legge, con nuovo comunicato sul presente Bollettino Ufficiale.

La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A.

Realizzazione di una centrale idroelettrica sul Torrente Strona nei Comuni di Casale Corte Cerro (VB) e Gravellona Toce (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura V.I.A. ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40 e s.m.i.

In data 23/1/2003 l'Ing. Claudio Spadacini, in qualità di Legale Rappresentante della Exergy Engineering S.r.l., con sede a Legnano (MI), Via Cremona, 1, e il Sig. Giancarlo Pesenti in qualità di Legale Rappresentante della Società Sogenel S.n.c. con sede legale a Omegna (VB) in Via per Armeno, 35, hanno depositato presso l'Ufficio di Deposito Progetti del Servizio VIA della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto "realizzazione di una centrale idroelettrica sul Torrente Strona nei Comuni di Casale Corte Cerro (VB) e Gravellona Toce (VB)", allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura V.I.A. presentata alla Provincia del V.C.O. al

n. 69 del Registro dei Progetti Depositati, ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L.R. 40/98 e s.m.i..

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Claudio Giannoni Tel. 0323/4950252.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio V.I.A.
Claudio Giannoni

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. n. 27/94. Procedimento: Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d'acqua pubblica denominato Torrente Riddone nel Comune di Piobesi d'Alba con cavo MT staffato al ponte

Data di avvio: 2 gennaio 2003

N. protocollo dell'istanza: 238

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Luisa Piola.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L.R. n. 27/94. Procedimento: Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d'acqua pubblica denominato Rio Bussetta e per attraversamento in-

terrato su sede stradale del Torrente Gesso di Entracque nel Comune di Entracque con linea elettrica MT a 15 kV

Data di avvio: 14 gennaio 2003

N. protocollo dell'istanza: 1426

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente responsabile del procedimento: Ing. Carlo Girauda

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Luisa Piola.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Girauda

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Procedimento: Comune di Barge - Richiesta autorizzazione per spostamento opera di captazione acquedotto comunale - Rio Rocca Nera

Data di avvio: 27 gennaio 2003

N. protocollo dell'istanza: 3803

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Girauda

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Ing. Gianluca Comba.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Girauda

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Procedimento: Comune di Lesegno - Richiesta autorizzazione per interventi di consolidamento del pendio a valle dell'abitato della Fr. Prata - T. Corsaglia

Data di avvio: 22 gennaio 2003

N. protocollo dell'istanza: 2843

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Girauda

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Geom. A. Perna.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Girauda

Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi ex Legge 241/90 - Procedimento: Ballario Bruno ed altri - Richiesta autorizzazione per pulizia da vegetazione e traslazione di materiale litoide per rinforzo sponde e ripristino asta fluviale Rio Torto nei comuni di Saluzzo e Revello

Data di avvio: 27 gennaio 2003

N. protocollo dell'istanza: 3194

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Girauda

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Ing. Gianluca Comba.

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo.

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Girauda

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

PAGINA NON UTILIZZATA

RICHIESTA ABBONAMENTO DA INVIARE CON LETTERA O FAX AL NUMERO 011.432.4363
ALL'UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE



Mittente: _____ li, / /

Prot n. _____

Spett . REGIONE PIEMONTE
Bollettino Ufficiale
P.zza Castello 165
10122 Torino

Con la presente vi richiediamo la sottoscrizione di abbonamento al BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Piemonte optando tra le modalità di seguito elencate :

Tipologia abbonamento e costo abbonamento	Codice	Numero Abbonamenti richiesti(*)
12 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 104,00	A1	
6 Mesi Atti della Regione e Atti dello Stato Fascicoli ordinari, + Supplementi € 53,00	S1	
12 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 46,00	A3	
6 Mesi Concorsi Appalti Annunci € 23,00	S3	

(*) In caso di più abbonamenti allegare elenco dettagliato dei diversi destinatari

In allegato si trasmette copia del versamento su C/CP n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

incollare in questo spazio la ricevuta di versamento

I dati da Lei indicati saranno inseriti nella banca dati elettronica degli abbonati al Bollettino Ufficiale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 31 dicembre 1996 n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli. Per essi Lei potrà chiedere modifiche, aggiornamenti, integrazioni ovvero cancellazioni scrivendo a: REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - P.zza Castello,165 - 10122 Torino.

AVVISO AI LETTORI

SONO IN VENDITA, PRESSO LE LIBRERIE AFFIDATARIE DELLA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE IN EDIZIONE CARTACEA, LE EDIZIONI IN CD-ROM DEL BOLLETTINO UFFICIALE RELATIVE AGLI ANNI 2000 E 2001 (Euro 25,82).

LA RACCOLTA STORICA 1970 - 1999 E' DISPONIBILE PRESSO LA DITTA MICRO-SHOP, C.SO MATTEOTTI N. 57, TORINO.

 BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.